

SENTENZA
in prima istanza

UDIENZA

del 4.11.1999

N. 35/98 Reg. Gen.

Depositata in Cancelleria

il 19 GEN 2000

IL COLLEGIO

Spedito avviso art.548
C.P.P.

il

Esecutiva

Redatta scheda

il

Art.

Campione penale

il

foglio elettorale al Comune
di

N. 19/99 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Assise di Catania - sez. 3^a composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dott. ARMANDO LICCIARDELLO | Presidente Est. |
| 2. Dott. GIUSEPPINA STORACI | Giudice |
| 3. Sig. MARCELLO FABBO | } Giudici
popolari |
| 4. Sig. BERNARDINA SENTINA | |
| 5. Sig. MARIA RITA VIEZZER | |
| 6. Sig. MARIA CONCETTA COPPOLA | |
| 7. Sig. MARIO CACCIOLA | |
| 8. Sig. CONCETTA RAPISARDA | |

Con l'intervento dei Pubblici Ministeri Dottor Ignazio Fonzo e
Dott.ssa Agata Santonocito Sostituti Procuratori della
Repubblica

e con l'assistenza della Sig.ra Gaetana Rizzo Assistente
Giudiziario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) AMANTE Fulvio, nato a Catania il 23.1.1955 - detenuto
presente -
- 2) BASILE Mario Demetrio, nato a S. Agata Li Battiati
l'8.9.1963 - detenuto arresti domiciliari, assente per rinuncia
- 3) CATTI Salvatore, nato a Catania il 14.1.1965 - detenuto
presente -

- 4) DI GIACOMO Giuseppe, nato ad Aci Catena il 6.3.1965 – detenuto presente -
- 5) DI MAURO Matteo, nato a Catania il 15.6.1961 – detenuto presente -
- 6) FICHERA Camillo, nato ad Acireale il 19.5.1954 – detenuto per altro presente -
- 7) GANGI Gaetano, nato a Catania il 22.2.1956 – detenuto presente -
- 8) GIANNETTO Silvio, nato ad Acireale il 15.12.1965 – detenuto per altro presente -
- 9) GIUFFRIDA Alfio Lucio, nato a Viagrande il 13.12.1955 – libero assente -
- 10) TORRISI Salvatore, nato ad Aci S. Antonio il 25.6.1962 – detenuto presente –

IMPUTATI

G3) per il delitto di omicidio aggravato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 575, 577 n. 3 c.p. perché, con premeditazione, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto, e con altri correi non identificati, cagionavano la morte dell'avvocato Serafino FAMA' contro il quale venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco con una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore; in particolare agendo il DI GIACOMO Giuseppe e il DI MAURO Matteo quali mandanti, CATTI Salvatore, TORRISI Salvatore, AMANTE Fulvio, GANGI Gaetano e BASILE Mario quali esecutori materiali e tutti gli altri fornendo supporti logistici e materiali all'azione delittuosa, consistiti nel procurare l'arma e il ricovero dei mezzi e delle persone, nonché nell'assicurare assistenza e/o copertura agli esecutori materiali prima e dopo la commissione del fatto e, comunque, rafforzando con il proprio contributo l'attuazione del progetto criminoso.

In Catania, il 9 Novembre 1995.

H3) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 c.p. 2, 4 L. n. 895/1967e 7 D.L. 152/91 per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di omicidio in danno di Serafino FAMA', una pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W.

Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia LAUDANI, intesi "Mussi di Ficurinia", di cui gli stessi indagati facevano parte.

In Catania 09/11/1995

I3) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 112 n. 1 648 c.p. perché per avere, in concorso tra loro, con GRASSO Francesco, successivamente deceduto e con altri correi non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquistato o ricevuto la pistola Beretta cal. 7,65 mod. 82 matricola E13572W, di provenienza delittuosa in quanto sottratta a Patania Pasquale il 29.5.1991.

Accertato in Catania il 9/11/1995

All'udienza del 18.6.1998 il Pubblico Ministero ha proceduto ad una contestazione suppletiva con riferimento al delitto di omicidio di cui al capo G3; segnatamente ha contestato agli imputati la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91, per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Laudani, intesi "Mussi di ficurinia" di cui gli stessi imputati facevano parte.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All'udienza del 27.9.1999 il Pubblico Ministero al termine della requisitoria formula le seguenti richieste:

condannare alla pena dell'ergastolo gli imputati Amate Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Torrisi Salvatore; condannare alla pena di anni 21 di reclusione l'imputato Di Mauro Matteo; condannare rispettivamente l'imputato Basile Mario Demetrio alla pena di anni 17 di reclusione e l'imputato Giuffrida Alfio Lucio alla pena di anni 15 di reclusione; assolvere l'imputato Giannetto Silvio dalle imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto;

All'udienza del 4.10.1999 le parti civili concludono chiedendo:

avv. Ettore Randazzo per la Camera Penale "Serafino Famà" e per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (in sostituzione dell'avv. Antonino Galati), il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Agatino Sapia per la Provincia Regionale di Catania, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. F. Siracusano, in sostituzione dell'avv. D. Siracusano, per il Comune di Catania e il Sindaco di Catania pro tempore, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Enrico Trantino per Famà Gaetano, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti;

avv. Enzo Trantino, per Famà Fabrizio, Tudisco Vittoria, Famà Flavia, il quale conclude come da comparsa conclusionale che deposita agli atti.

Chiede di intervenire l'avv. Tipo in difesa di Giannetto Silvio, il quale conclude chiedendo l'assoluzione per il proprio assistito per non aver commesso il fatto;

All'udienza dell'11.10.1999 l'avv. Ugo Colonna, difensore di Basile Mario Demetrio, conclude chiedendo applicarsi una pena inferiore di quella richiesta dal P.M., ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché concedendo la diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91;

L'avv. Antonino Bongiorno, difensore di Amante Fulvio, conclude chiedendo per il proprio assistito l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

All'udienza del 18.10.1999 l'avv. Marco Nicolosi, difensore di Di Giacomo Giuseppe e Fichera Camillo, conclude chiedendo per i propri assistiti l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

L'avv. Litterio Gilistro, difensore di Di Mauro Matteo e Torrisi Salvatore, conclude per il primo chiedendo l'assoluzione ex art. 530 primo comma e secondo comma c.p.p., e in subordine, qualora venisse condannato, la diminuzione prevista dall'art. 114 c.p., per il secondo l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

al termine degli interventi difensivi, il P.M. nonché i difensori degli imputati depositano memorie ex art. 121 codice di rito;

All'udienza del 25.10.1999 l'avv. Giovanbattista Freni, difensore di Catti Salvatore e Gangi Gaetano, conclude chiedendo per entrambi l'assoluzione ex art. 530 primo comma o, in subordine, ex secondo comma stesso articolo c.p.p., e, in ogni caso, la riapertura del dibattimento, per come previsto dagli artt. 523 - 507 c.p.p. al fine di consentire anche il confronto tra i periti d'ufficio e il consulente tecnico di parte; lo stesso deposita memoria ex art. 121 c.p.p.;

L'avv. Silvestro Di Napoli, difensore di Giuffrida Alfio Lucio, conclude chiedendo condannarsi il proprio assistito al minimo della pena edittale prevista, tenuto conto delle diminuenti di cui all'art. 8 L. n. 203/91 e 62 bis c.p. da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti;

All'udienza del 4.11.1999 il P.M. rinuncia alla replica; l'avv. Bongiorno deposita memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. -

CAPITOLO PRIMO

Svolgimento del processo

Intorno alle ore 21.05 del 9 novembre 1995, all'interno di un parcheggio sito all'angolo tra le vie Raffaello Sanzio e Oliveto Scammacca di Catania, ignoti aggressori sparavano diversi colpi di pistola all'indirizzo dell'Avv. Serafino Famà, che in quel momento si trovava in compagnia del collega di studio Avv. Michele Ragonese.

I killer si davano immediatamente alla fuga e l'Avv. Ragonese dava l'allarme.

Sul posto si recavano prontamente le Forze dell'Ordine.

L'Avv. Famà, trasportato in ospedale, vi giungeva cadavere.

Personale della Polizia Scientifica della Questura di Catania eseguiva sopralluogo e rilievi tecnici e fotografici.

Sul luogo dell'agguato venivano rinvenuti e sequestrati sette bossoli cal. 7,65 e veniva rilevata una macchia di sostanza ematica.

In sede di accertamento autoptico e balistico, si verificava che:

l'epoca della morte dell'Avv. Famà era collocabile tra le ore 21 e le ore 21.30 del 9 novembre 1995;

la causa del decesso andava attribuita a collasso cardio-respiratorio conseguente a lesioni polmonari di dx e dell'auricola dx cardiaca con emitorace omolaterale, nonché a lesioni encefaliche;

i mezzi che l'avevano provocato erano costituiti da sei agenti balistici, reliquati da munizionamento cal. 7,65 mm. Browning prodotto dalla ceca Sellier & Bellot, i quali avevano attinto il volto e la cavità orale (tre, tutti ritenuti intracorpore), nonché l'emitorace posteriore sinistro (tre, di cui due ritenuti ed uno trapassante);

i colpi erano stati esplosi con una stessa arma cal. 7,65 mm. Browning, verosimilmente con una pistola semiautomatica Beretta della serie "80" munita di silenziatore; solo uno di tali colpi non era andato a segno.



Le indagini svolte nella recenza dell'episodio, tra cui l'assunzione di informazioni da parte dell'Avv. Ragonese, non consentivano di pervenire all'identificazione degli autori del fatto delittuoso.

In data 6.3.97 Giuffrida Alfio Lucio, detenuto in quanto ritenuto affiliato e reggente dell'organizzazione mafiosa dei Laudani, manifestava al P.M. il proprio intento di collaborare con la giustizia e di riferire quanto era a sua conoscenza in ordine a numerosi delitti.

In particolare, il Giuffrida dichiarava di essere in possesso di notizie anche in relazione all'omicidio dell'Avv. Famà.

Su tale episodio il predetto affermava di avere ricevuto l'ordine di organizzare l'uccisione dell'Avv. Famà da parte di Di Giacomo Giuseppe, anche quest'ultimo esponente di spicco della predetta organizzazione.

Chiariva che il Di Giacomo, tramite il proprio cognato Di Mauro Matteo, gli aveva in precedenza fatto pervenire l'ordine di uccidere altro legale, l'Avv. Tommaso Bonfiglio, e, successivamente, quello di eliminare al più presto l'Avv. Serafino Famà. Eppo Giuffrida aveva eseguito immediatamente l'ordine del Di Giacomo ed aveva preso parte all'omicidio dell'Avv. Famà. Ad avvicinare e sparare all'Avv. Famà erano stati Catti Salvatore e Torrisi Salvatore, il quale aveva utilizzato una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore e fornita da Fichera Camillo. Avevano preso parte all'agguato anche Amante Fulvio, il quale aveva guidato l'autovettura su cui aveva preso posto esso Giuffrida, nonché, a bordo di altro autoveicolo, Basile Mario Demetrio e Gangi Gaetano. La prima delle due autovetture era stata fornita da Giannetto Silvio.

Il 21 ottobre 1997, a seguito delle indicazioni offerte dal Giuffrida, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania rinvenivano, in un terreno adiacente al parcheggio esistente sul viale Mediterraneo, lungo la strada Catania - San Gregorio, una pistola Beretta modello 82, cal. 7,65, con matricola 13572W, in precedenza rubata a tale Patania Pasquale. Secondo il Giuffrida si trattava dell'arma utilizzata per l'omicidio dell'Avv. Serafino Famà e della quale gli aggressori si erano disfatti mentre ritornavano nella base da cui erano partiti.



Le pessime condizioni dell'arma avevano indotto il P.M. a rinviare in sede dibattimentale accertamenti balistici più approfonditi sulla stessa.

A conclusione delle indagini preliminari, il G.U.P. presso il Tribunale di Catania con decreto del 16.3.98 disponeva il rinvio al giudizio di questa Corte di Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giannetto Silvio, Giuffrida Alfio Lucio e Torrisi Salvatore, per rispondere dei delitti di omicidio volontario pluriaggravato in persona dell'Avv. Serafino Famà, di porto e detenzione illegali di arma da fuoco e di ricettazione della stessa arma.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Catania, il Procuratore della Repubblica di Catania ed alcuni imputati avanzavano richiesta di rimessione del processo, a norma dell'art. 45 c.p.p., che la Corte di Cassazione rigettava con provvedimento del 16.6.98.

Altra richiesta di rimessione avanzata dall'imputato Catti Salvatore veniva rigettata dalla Corte di Cassazione in data 14.12.98.

Contro gli imputati sopra indicati si costituivano parti civili la Provincia Regionale di Catania, il Comune di Catania in persona del Sindaco *pro tempore*, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, la Camera Penale "Serafino Famà" di Catania, Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano.

Nel corso del dibattimento, all'udienza del 18.6.98, il P.M. procedeva nei confronti degli imputati, a norma dell'art. 517 c.p.p., alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 in relazione al delitto di omicidio. Agli imputati venivano concessi termini a difesa.

Venivano successivamente sentiti i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nelle liste depositate dalle parti, venivano esaminati gli imputati Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio e diversi imputati in procedimento connesso.

Veniva, inoltre, disposta perizia balistica collegiale.

Il P.M., le parti civili ed i difensori degli imputati concludevano come in atti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLO SECONDO

I criteri di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Dal momento che, in questo processo, le più rilevanti fonti di prova sono costituite dalle dichiarazioni d'imputati nello stesso processo e di imputati in procedimento connesso chiamanti in correità o in reità, appare necessario svolgere alcune considerazioni in merito ai criteri da seguire per la valutazione delle dichiarazioni rese dai cosiddetti collaboratori di giustizia.

Nonostante le esperienze di questi ultimi anni e soprattutto attuali, si sente ancora discutere di «pentiti», di «pentitismo» con assoluta casualità di linguaggio, nel senso che spesso chi esprime termini siffatti tradisce la propria incompleta o confusa conoscenza dei referenti oggettivi che intende significare con i termini predetti.

Le recenti esperienze giudiziarie consentono, in primo luogo, di precisare che non si deve confondere il fenomeno del «pentitismo» riferibile ai terroristi dissociati con quello che attiene, invece, al mondo della delinquenza comune e, segnatamente, della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Va ricordato in proposito che il termine «pentitismo» venne usato per la prima volta proprio in relazione ai reati di terrorismo e, quindi, in riferimento a quei terroristi che, dissociandosi dall'ideologia dell'eversione, offrirono alla Polizia ed all'Autorità giudiziaria un decisivo contributo nell'individuazione dei responsabili di delitti di terrorismo o quanto meno nella raccolta di prove rilevanti nelle indagini. Per tali soggetti venne varata una specifica legislazione premiale, che agevolava i fenomeni della dissociazione e della collaborazione.

Appare dunque evidente che, se è corretto usare l'espressione «pentiti» in relazione ai soggetti sopra indicati, i quali collaboravano con la giustizia proprio in ragione della loro dissociazione dall'ideologia dell'eversione e dalla militanza nel «partito



armato», meno pertinente il termine «pentiti» si appalesa, se rapportato a delinquenti comuni o che sono stati affiliati a cosche mafiose.

Ed invero, in relazione a questi ultimi personaggi, allorché si determinano a collaborare con la giustizia, è forse più corretto parlare di «collaboratori» o di «collaboranti», in quanto tali espressioni non sottintendono alcun pentimento ideologico o alcun rifiuto della vita anteatta, ma manifestano esclusivamente la volontà, determinatasi, come si vedrà in seguito, per i motivi più diversi, di non voler rispettare ulteriormente le ferree leggi dell'omertà interna, che regolano la vita e l'attività delle organizzazioni criminali.

Ciò premesso, va rilevato che la questione che qui interessa è quella che attiene alla disamina delle dichiarazioni accusatorie rese dai predetti «collaboratori di giustizia», dichiarazioni che vanno giuridicamente qualificate come «chiamate in correità» o «in reità».

E' opinione largamente diffusa che l'attendibilità dei soggetti di che trattasi sia ampiamente inficiata dalla constatazione (talmente ricorrente da assurgere a vera e propria regola generale) che il propalatore solitamente è mosso alla collaborazione da «pravi interessi», che si traducono talora nel desiderio di vendetta, tal'altra nell'aspettativa di vantaggi, altre volte ancora in un inestricabile intreccio di vendetta e di aspettative di vantaggi che finisce per attribuire al giudice la veste di strumento, inconsapevole quanto necessario, di chi quel pravo interesse mira a raggiungere attraverso le sue rivelazioni.

Non è questa la sede per verificare la fondatezza o meno di opinioni siffatte, specie quando ad esse si è soliti attribuire il carattere di verità assoluta ed indiscutibile.

Comunque, a prescindere dalle generiche e preconcepite opinioni che sottolineano, di regola, l'assoluta inattendibilità dei collaboratori, va osservato che il grado di credibilità delle propalazioni di tali soggetti deve essere verificato in concreto e, dunque, in un determinato processo ed in relazione a specifici fatti delittuosi.

Né ha senso l'obiezione di quanti negano credibilità ai collaboranti per ragione per così dire morale, ossia «perché hanno le mani sporche di sangue».



Infatti, non solo non è auspicabile che «i pentiti» siano ritenuti affidabili soltanto se sono di estrazione sociale elevata, ma è naturale conseguenza del loro vivere delittuoso l'averne, appunto, «le mani sporche di sangue».

E' di tutta evidenza, pertanto, l'erroneità di obiezioni di principio siffatte. Le dichiarazioni dei «pentiti», anche quelle dei «pentiti di mafia», possono certamente essere svalutate, ma solo sul piano probatorio e solo all'esito delle verifiche in concreto effettuate.

Il «pentitismo», invero, deve essere valutato per ciò che esso è nel suo concreto manifestarsi in un determinato processo, secondo il grado di rilevanza probatoria che «in concreto» il giudice abbia assegnato alle provalazioni del collaborante, alla stregua dei criteri di valutazione fissati dalla legge ed elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sulla base di quanto esposto, appare evidente che l'attribuzione della qualifica di «pentito» ad un soggetto che dichiara agli inquirenti di essere l'autore di molteplici e gravi delitti, chiamando in correità i presunti complici, non implica alcuna valutazione d'ordine morale, né tanto meno religioso.

Non compete al giudice, infatti, il compito di scrutare nell'animo umano alla ricerca di segni tangibili di un sicuro ravvedimento, che nella fede religiosa individui il percorso più credibile per il riscatto morale di una condizione umana degradatasi nel vivere delittuoso.

Per quanto l'affermazione possa apparire di per sé ovvia, va ribadito che spetta al giudice il compito (e quello soltanto) di verificare se le accuse formulate da un soggetto siano o meno attendibili e se possano essere poste a fondamento di un giudizio di colpevolezza. Ed è, dunque, evidente la necessità che tali valutazioni siano compiute alla stregua dei canoni interpretativi indicati dalle norme processuali e dei principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e non già alla stregua di principi etici o religiosi.

Sotto il regime dell'abrogato codice di rito del 1930, la chiamata in correità si era evoluta da istituto collegato con la confessione dell'imputato a strumento di collaborazione con la giustizia assimilabile nei contenuti alla testimonianza.



Un iniziale orientamento attribuiva all'accusa del coimputato soltanto la valenza di *notitia criminis*. Successivamente, si perveniva ad individuare nella «chiamata» un indizio idoneo a trasformarsi in prova o, comunque, a fornire un valido elemento di giudizio solo in concorso con altri segni del fatto commesso.

Si finiva, infine, col recuperare la piena valenza probatoria della figura in esame, riconducendola nella classe delle prove rappresentative, e cioè di quelle che riproducono direttamente al giudice il fatto da lui investigato.

A favore della natura di mezzo probatorio della chiamata di correo, utilizzabile da parte del giudice per la formazione del suo libero convincimento, si richiamavano diverse norme del codice succitato che le attribuivano espressamente valore di mezzo di prova, e fra queste, innanzitutto, l'art. 348.

Va ricordato tuttavia al riguardo che, pur essendo la chiamata in correità assimilabile concettualmente alla testimonianza, l'art. 348 comma 3° c.p.p. del 1930 vietava che essa potesse essere considerata una testimonianza.

Invero, secondo detta norma, gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso non potevano essere assunti come testimoni, neanche se prosciolti o condannati, a meno che il proscioglimento non fosse stato pronunciato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, all'evidente scopo di impedire che si assegnasse carattere di testimonianza alle dichiarazioni di chi, avendo la veste di imputato, avrebbe potuto anche mentire per difendersi.

Tale divieto, però, non impediva che le dichiarazioni rese dall'imputato a carico di coimputati dello stesso reato, dichiarazioni che della testimonianza non avevano i requisiti né formali, né sostanziali in quanto rese in sede d'interrogatorio, potessero essere utilizzate anche nei confronti dei coimputati.

Si verificava, quindi, che nei casi in cui la connessione determinava il cumulo di procedimenti il coimputato, il quale non poteva testimoniare a causa del divieto dell'art. 340 comma 3°, veniva interrogato come imputato e le sue dichiarazioni potevano essere valutate pure nei riquadri dei coimputati; altrettanto, però, non poteva avvenire, in mancanza di un'espressa disposizione legislativa e stante il divieto sopra indicato, nelle ipotesi di separazione dei procedimenti.

A siffatti limiti di carattere probatorio, si supplì con la disposizione dell'art. 348 bis, aggiunto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1977 n. 534, il quale introdusse l'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi («le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede»).

Si trattava ovviamente di una figura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche della testimonianza e dell'interrogatorio dell'imputato.

Fra le disposizioni del codice abrogato che riconoscevano alla chiamata in correità valore di mezzo di prova vanno, inoltre, ricordati l'art. 450 bis, che prevedeva l'interrogatorio libero dell'imputato di reati connessi anche nella fase di giudizio, l'art. 465, che consentiva la lettura in dibattimento delle dichiarazioni degli imputati dello stesso reato o di reato connesso, ed infine l'art. 402 comma 3, il quale includeva le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, e dunque anche la chiamata in correità, nella categoria delle nuove prove, idonee a legittimare la riapertura dell'istruttoria.

Chiarito, quindi, che anche per il codice di procedura penale del 1930 la chiamata in correità costituiva una fonte di prova, occorre adesso affrontare il problema della individuazione dei criteri e dei limiti entro i quali, secondo tale legislazione anteriormente vigente, si poteva attribuire ad essa efficacia probatoria.

Sono ben note ed è, pertanto, superfluo ricordarle diffusamente, le oscillazioni giurisprudenziali sul tema della valutazione della chiamata in correità.

È sufficiente far cenno che da un atteggiamento di generica prudenza formatosi in un periodo in cui la «chiamata» non aveva assunto la diffusione e la drammaticità degli anni presenti, si era passati successivamente, da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ad un eccessivo ampliamento dei limiti di apprezzamento di tale prova, ritenendosi sufficiente per l'affermazione della responsabilità quest'unico elemento probatorio.

Siffatto orientamento era tuttavia decisamente osteggiato dalla dottrina, la quale, correttamente, sosteneva e ribadiva la pretesa che la chiamata in correità fosse accompagnata da elementi esterni che ne avvalorassero la credibilità (teoria della

cosiddetta «chiamata vestita»). Si affermava dalla dottrina che questi elementi esterni (i cosiddetti «riscontri») dovevano avere carattere oggettivo, con esclusione, pertanto, dei riscontri logici.

E soprattutto si introduceva una pregiudiziale negativa di tipo personologico, affermandosi che, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, la valutazione delle dichiarazioni dei pentiti non potessero prescindere da una penetrante analisi della personalità dell'autore della propalazione accusatoria e delle spinte psicologiche che lo avevano indotto a collaborare.

Dopo i mutevoli orientamenti giurisprudenziali registratisi intorno alla metà degli anni '80, infine, anche per la decisa e costante opera della dottrina, si perveniva da parte della Corte di Cassazione alla formulazione di principi da ritenersi sufficientemente consolidati, recepiti dalla magistratura di merito ed in gran parte condivisi dalla dottrina stessa.

Veniva, innanzitutto, riconosciuto il principio secondo cui la chiamata di correo doveva essere necessariamente accompagnata da elementi di riscontro esterni e si affermava, altresì, che le dichiarazioni accusatorie formulate da un imputato, nei confronti di un coimputato dello stesso reato o di un reato connesso, dovevano trovare una spiegazione accettabile, sia sul piano logico, che su quello psicologico, ed il loro esame andava condotto con particolare approfondimento e cautela (Cass., sez. I, 12-6-87, Ademoli; Cass., sez. I, 3-6-86, Greco; Cass., sez. I, 19-4-88, Serpa).

Si stabiliva, altresì, che, ferma restando l'esigenza di elementi esterni di riscontro alla chiamata in correità, fra questi elementi andavano comprese le ulteriori chiamate in correità, ancorché non corroborate da altri elementi probatori, purché ciascuna di loro fosse intrinsecamente attendibile, superasse il rigoroso vaglio critico e tutte risultassero in concordanza fra di loro ed autonoma l'una dall'altra, nel senso che i chiamati non avessero colluso ai danni dell'accusato e non si fossero reciprocamente «condizionati» (Cass., sez. I, 27-1-86, Scala; Cass., sez. II, 5-7-88, Belfiore).

Un punto fermo in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti, infine, era conosciuto dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni penali unite del 19 marzo 1988 (nel procedimento a carico di Rabito ed altri, relativo

all'omicidio del Consigliere Istruttore di Palermo Rocco Chinnici), che, superando precedenti contrasti ed oscillazioni interpretative, perveniva alla formulazione di principi chiari ed inequivocabili.

In detta sentenza si ribadiva, in primo luogo, che l'efficacia probante della chiamata in correità andava desunta da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione) e da elementi estrinseci (integrazione con riscontri esterni). Si sanciva, inoltre, che nel nostro ordinamento giuridico non esistevano prove privilegiate, nel senso che non esisteva per legge una scala predeterminata di valori e che, conseguentemente, non esisteva nel sistema giuridico alcun principio che autorizzasse la formulazione di una presunzione di inattendibilità e, quindi, di sospetto nei riguardi di determinate categorie di soggetti, in quanto tali (pentiti, confidenti).

I principi sopra indicati, ormai pacificamente affermati in dottrina ed in giurisprudenza, trovavano in sostanza codificazione nella disposizione dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore in data 24 ottobre 1989.

Il codice di procedura penale vigente ha, dunque, con l'art. 192, in parte codificato i risultati interpretativi cui era pervenuta la giurisprudenza in materia di valutazione della prova, introducendo, per il resto, talune chiarificazioni.

La norma citata, anzitutto, nel ribadire il principio del libero convincimento del giudice, ha evidenziato come tale principio faccia esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, non anche a momenti anteriori del procedimento probatorio, in quanto la valutazione può avere ad oggetto soltanto l'ambito delle prove legittimamente ammesse ed acquisite, e dunque utilizzabili.

Questa esigenza di legalità circa il momento valutativo della prova trova la sua conferma nella previsione del necessario raccordo tra le valutazioni operate dal giudice, ai fini del proprio convincimento, e la motivazione dei provvedimenti che ne sono derivati, nella quale dovrà essere dato conto sia dei risultati acquisiti, sia dei criteri adottati (art. 192, comma I).

E quanto sia importante anche nel nuovo ordinamento processuale tale principio si ricava dalla constatazione che la Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di

ribadirlo in due sue sentenze abbastanza recenti : la n. 250 del 1991 e la n. 255 del 1992.

Nella prima si afferma che il processo penale è ispirato al principio della ricerca della verità materiale e della più ampia facoltà di prova dei fatti oggetto del giudizio, mentre nella seconda, dopo avere ancora ribadito che fine primario ed includibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità in armonia con i principi della Costituzione, la Corte dà atto che il codice di rito penale del 1988 fa salvo il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti.

Inscindibilmente correlato al principio del libero convincimento è il rifiuto di qualsiasi forma di prova legale : questa è incompatibile con la ricerca della verità.

Il principio del libero convincimento del giudice, che peraltro non legittima il superamento delle regole fissate in materia di ammissione, assunzione ed acquisizione dei mezzi probatori, non esclude invero, ma al contrario presuppone, pur implicando il rifiuto di prove legali, l'esistenza di precise regole cui il giudice deve attenersi nella valutazione, sia pure libera, dei risultati di prova.

Il compito del giudice nel valutare gli elementi di prova, di per sé complesso, risulta peraltro ancor più delicato qualora sia indispensabile considerare elementi cui non è possibile attribuire efficacia e valore probatori in ragione della loro peculiare natura.

Si rendono allora necessarie altre e specifiche regole, come quella stabilita circa la valutazione della cosiddetta prova indiziaria e delle dichiarazioni rese dal coimputato dello stesso reato, di un reato connesso o di un reato collegato.

I commi successivi dell'art. 192, i quali attengono alla valutazione della prova indiziaria (comma II) e della chiamata in correità (commi III e IV), pongono dei limiti di tipo normativo al principio del libero convincimento del giudice, fissando due specifiche regole di giudizio, volte oggettivamente a circoscrivere la sfera di libero apprezzamento probatorio.

In primo luogo, si esclude che possano essere utilizzati elementi di natura soltanto indiziaria, a meno che gli stessi possano qualificarsi come gravi, precisi e concordanti (comma II).

La pluralità degli indizi costituisce, invero, l'indispensabile premessa per la verifica del fatto oggetto dell'imputazione. E si deve trattare di effettiva pluralità di indizi, basata su distinte circostanze indizianti, e non di indizi combinati tra di loro secondo un doppio o triplo passaggio deduttivo.

Gli indizi devono presentare il carattere della gravità, e cioè della rilevanza e della decisività; devono essere precisi, nel senso che devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo le regole dell'esperienza; devono essere, infine, concordanti, e cioè deve sussistere tra di loro un collegamento non occasionale, giacché l'operazione logica della coordinazione globale di essi deve nascere dalla loro oggettiva confluenza verso un'unica direzione.

Il secondo limite di tipo normativo fa particolare riferimento alla situazione dei coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.

Ed invero, il comma III dell'art. 192 stabilisce che le dichiarazioni provenienti da una di tali persone non possono essere valutate di per sé sole, ma debbono sempre esserlo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Lo stesso vale anche nei riguardi delle dichiarazioni rese dall'imputato di un reato collegato a quello per cui si procede, ai sensi del comma IV.

Le norme indicate, in sostanza, sembrano configurare una sorta di presunzione relativa di inattendibilità delle dichiarazioni in questione, ammettendo che di esse possa tenersi conto unicamente quando siano stati acquisiti altri elementi probatori (prove od indizi) idonei a comprovarne la credibilità, nell'ambito di una valutazione congiunta di questi ultimi con le prime.

È palese la deroga così apportata al principio del libero convincimento del giudice.

Il codice, in definitiva, non esclude l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese del coimputato «chiamante», ma, nell'imporre la valutazione unitaria delle stesse

assieme agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità (e nulla vieta possa trattarsi delle dichiarazioni di un diverso coimputato), finisce per subordinarla al concreto vaglio di tali elementi di riscontro *ab externo*, naturalmente rimessi all'apprezzamento dello stesso giudice.

Appare evidente quindi, come già osservato, che il legislatore, in tema di valutazione della prova, si è fatto carico di recepire nella formulazione del testo dell'art. 192 c.p.p. gran parte dei principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel corso di una lunga elaborazione, pervenendo a tale risultato attraverso l'affermazione di una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra loro e che, di conseguenza, costituiscono un tutto unico.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale deve ritenersi *contra legem* l'attribuzione alla chiamata di correo del valore di indizio, quasi che essa avesse l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti di prova.

Da quest'angolo visuale la formulazione dell'art. 192 comma 3° c.p.p. del 1988 rappresenta sostanzialmente una vera e propria conferma di quell'orientamento giurisprudenziale che, esclusa l'esistenza di prove privilegiate, aveva qualificato la chiamata di correo come elemento di prova sottoposto, come tutti gli altri, alla valutazione del giudice di merito.

Appare palese, peraltro, l'intento legislativo d'introdurre il divieto di utilizzo delle chiamate «nude», ossia non «vestite» di adeguati riscontri.

I commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p., in altri termini, dettano un nuovo criterio di valutazione della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, o da persona imputata in un procedimento connesso o, ancora, da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. B.).

Se, da un canto, è stato riconosciuto il valore di prova, e non di mero indizio, a detta fonte, dall'altro si è voluto precisare che il giudizio di attendibilità deve essere suffragato da altri elementi o dati probatori di qualsiasi tipo e natura.

Tale principio è stato affermato in modo inequivocabile dalla Corte di Cassazione a sezioni unite penali, con sentenza del 3 febbraio 1990, la quale ha statuito che le dichiarazioni in questione sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi e

che il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, e cioè deve essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono predeterminati nella specie e qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Il legislatore, in definitiva, ha apprestato la normativa contenuta nel terzo comma (completato dal comma successivo) per disciplinare in maniera autonoma le chiamate in correità o in reità provenienti da soggetti che partecipano alla posizione di imputato derivante dalle loro stesse dichiarazioni a carico del soggetto accusato e che, pertanto, riferiscono in genere di fatti vissuti per esperienza diretta.

Proprio questa situazione sembra essere il denominatore comune ravvisabile nelle ipotesi legislativamente descritte nei citati commi terzo e quarto: comunanza di posizione processuale e conoscenza storica diretta dei fatti di accusa rivelati.

Pertanto, l'indicazione che si ricava dalla lettura dei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p. è che la chiamata in correità deve provenire da una delle persone appartenenti ad una delle tre categorie espressamente previste:

- coimputato per lo stesso reato all'interno del medesimo procedimento;
- imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12;
- imputato in un procedimento collegato ex art. 371 comma 2° lett. B.

Sulla efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato), alla luce della disposizione del codice di rito del 1988, sono intervenute diverse pronunzie della Suprema Corte, anche a sezioni unite, che offrono al giudice di merito criteri sicuri per la valutazione delle dichiarazioni di che trattasi.

La Corte di Cassazione a sezioni unite (sent. 2.2.90, Belli – sent. 1.2.92 n. 1048, Scala ed altri) ha affermato il principio che le suddette dichiarazioni sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi e che il giudizio di attendibilità delle stesse necessita di riscontri esterni, deve cioè essere confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono predeterminati nella specie e nella qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura.

Le medesime regole sono state fissate in altre pronunce (cfr. per tutte, Cass. sez. II, 18.1.90, Stigliano; Cass. sez. I, 5.3.91, Liguori; Cass. sez. VI, 24.8.93, n. 7997, Geido ed altro), nelle quali si sancisce l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo, sempre subordinandola all'accertamento della sua attendibilità intrinseca e alla sua integrazione con elementi estrinseci di riscontro ex art. 192 commi 3° e 4° c.p.p.

Il principio secondo il quale alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192 comma 3° c.p.p., va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, si ricava, oltre che dai lavori preparatori del codice, dalla dizione letterale «altri elementi di prova» (cfr. Cass. sez. V, 4.4.90, Achilli; Cass. sez. I, 27.3.91, Bizantino; Cass. sez. un., 1.2.92, Scala ed altri, già citata; Cass. Sez. II, 26.4.93, Fedele ed altri).

Dalla nuova configurazione legislativa deriva l'irretrattabilità della scelta secondo cui la chiamata di correo può costituire valida prova di colpevolezza quando è, non soltanto intrinsecamente attendibile (in quanto spontanea, costante, disinteressata, dettagliata e coerente), ma altresì, confermata da elementi estrinseci ad essa.

Tali riscontri, tratti dal materiale probatorio, possono desumersi sia da dati obiettivi, quali fatti o documenti, sia da dichiarazioni di testimoni o coimputati o dello stesso accusato, purché siano idonei a verificare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa e senza che debbano afferire direttamente al fatto reato.

Una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie si prospetta in presenza di una chiamata de relato che deve essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo (Cass. sez. V, 11.3.93, n. 2381, P.M. e Madonia ed altri).

E' stato, altresì, ritenuto che le dichiarazioni *de relato* possono costituire riscontro esterno idoneo a corroborare una chiamata in correità a condizione che siano intrinsecamente attendibili, abbiano un'origine autonoma, sia individuata la fonte di provenienza della notizia e ne sia positivamente apprezzata l'affidabilità (cfr. Cass. Sez. I, 22.6.92, Alfano).

Occorre, al riguardo, precisare che si è in presenza di dichiarazioni *de relato*, provengano esse da testimone, coimputato o imputato in procedimento connesso,

allorchè le circostanze riferite dal dichiarante non attengono a fatti rientranti nella sfera della sua percezione diretta, ma sono invece relative ad episodi pervenuti a conoscenza del medesimo attraverso la narrazione di altre persone.

Appare subito evidente che la problematica in merito alle dichiarazioni in questione si articola su due livelli distinti, in quanto è necessario non soltanto appurare se il dichiarante abbia detto il vero, asserendo che taluno gli ha confidato una certa cosa, ma altresì accertare se la fonte abbia a sua volta detto il vero, riferendo quella tal cosa al dichiarante (cfr. Cass. Sez. I, 13.6.87, Altivalle).

Il codice di rito del 1930 non disciplinava espressamente la «testimonianza indiretta», ma in ordine ad essa la Suprema Corte aveva elaborato una giurisprudenza costante, affermando che le dichiarazioni *de relato* dovevano essere valutate con particolare scrupolo, risolvendosi in un elemento indiretto che, ai fini probatori, introduce nel processo la dichiarazione di una terza persona, la quale a sua volta dev'essere valutata ed eventualmente riscontrata per verificarne l'attendibilità, avendo riguardo ad elementi di riscontro intrinseci ed estrinseci (cfr. anche Cass. Sez. V, 22.2.88 n. 783, Belsito ; Cass. Sez. I, 17.10.88 n. 179948, Romano ; Cass. Sez. I, 6.5.89 n. 6857 Piromalli).

Il nuovo codice di procedura penale, nell'art. 195, ha espressamente disciplinato la testimonianza indiretta, ribadendo il principio del controllo sulla fonte delle «deposizioni di seconda mano» e richiedendo la necessità di rigorose indagini, volte ad acquisire indispensabile conforto alla credibilità delle dichiarazioni di che trattasi (Cass. Sez. IV, 23.4.96 n. 4727, Imperato).

In altri termini, il giudice ha il dovere di accertare l'attendibilità non solo della testimonianza *de relato*, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte del medesimo del fatto oggetto della dichiarazione (Cass. Sez. I., 24.2.92 n. 4153, Barbieri ed altri ; Cass. Sez. I, 17.3.93 n. 847).

L'obbligo (o il potere) del giudice previsto dall'art. 195 c.p.p. di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste *de relato* è, quindi, finalizzato



alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo su quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura ed incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di riesame.

Attesa, dunque, la identità di *ratio*, risultato applicabili alla testimonianza indiretta le regole ed i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma 3 stesso codice, con riferimento alla necessità di riscontri estrinseci in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla persona incolpata (Cass. Sez. I, 20.5.92 n. 7946, Aversa).

Va poi evidenziato che l'art. 195 citato, nel prevedere che il giudice, a richiesta di parte, è tenuto a chiamare a deporre la persona alla quale ha fatto riferimento il testimone, non esclude certamente che, una volta chiamata a deporre detta persona e che questa abbia negato la veridicità di quanto riferito dal teste indiretto, si possano valutare le due dichiarazioni nel senso di attribuire attendibilità a quella *de relato* e non a quella della persona alla quale è stato fatto riferimento (Cass. Sez. V, 11.2.91 n. 4794, Caruso ed altri ; Cass. Sez. I, 17.2.94 n.5672, Brusca ed altri).

Va anche ricordato che la testimonianza indiretta è inutilizzabile soltanto nei casi indicati nei commi 3 e 7 dell'art. 195, mentre è utilizzabile in ogni altro caso, sia pure con l'obbligata chiamata a deporre del soggetto asseritamente referente, il quale, se imputato o indagato, può avvalersi del silenzio o del diniego, salvo il potere - dovere del giudice di valutare nel merito ogni risultanza, eventualmente con il concorso di altri mezzi di prova, che non debbono necessariamente consistere nella conferma da parte della fonte indicata delle dichiarazioni riferite (Cass. 1.10.90, Di Biasi).

Inoltre, la testimonianza *de relato* è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia sui fatti non possa essere sottoposto ad esame per morte, infermità o irreperibilità. Quanto ad esso riferito, in tal caso, può essere utilizzato quale dato storico - processuale, sia pure nei limiti di un indizio da verificare e non di una testimonianza (Cass. 7.2.91, Bruno).

Va, altresì, osservato che, in materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati per lo stesso reato o per reati connessi non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni *de relato* quelle con le quali si riferisca in

ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita ed alle attività di un sodalizio criminoso, fatti dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente all'organizzazione, trattandosi in tale ipotesi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo relativamente ai fatti di interesse comune (cfr. sentenza sopra citata, nonché Cass. Sez. I, 23.11.94 n. 3994, Bono).

La Suprema Corte ha inoltre precisato che oggetto della valutazione di attendibilità è la complessiva dichiarazione relativamente ad un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti (o anche soggetti) riferiti dal dichiarante; conseguentemente la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito in concorso con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità, e quindi costituire piena prova, dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere alla propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo (Cass. sez. V, 44.4.90, n. 4855, Achilli).

Ed ancora, è perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro (Cass. 30.1.92, Altadonna, Cass. Pen. 1993, n.2585 ; Cass. Sez. I, 25.10.94, Soldano n. 199889 ; Cass. Sez. VI, 25.8.95, Prudente ; Cass. Sez. VI, 19.4.96, Cariboni).

In altri termini, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro. Sarà poi compito del giudice verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto.

In definitiva, il legislatore ha espressamente riconosciuto l'utilizzabilità come prova delle dichiarazioni rese da persone che non hanno l'obbligo giuridico di dire la verità, ma ha contemporaneamente chiarito a quali condizioni tale utilizzazione può avere luogo nel processo.

Tali condizioni possono considerarsi realizzate solo nel caso in cui altri elementi di prova, evidentemente esterni al coimputato, abbiano la capacità di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato coinvolgenti la posizione di altri imputati nel medesimo processo.

Detti elementi non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire, di per sé, la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al secondo comma del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile (crf. Cass. Sez. I, 6.10.93, Maggi, n. 9105; Cass. Sez. I, 6.6.96, Russo, n. 2784).

Non possono, però, considerarsi elementi capaci di confermare le accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, considerato che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possono essere prese in considerazione dal giudice e poste a fondamento della decisione.

Del pari non può essere considerato sufficiente a fornire la conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato il fatto che questi abbia accusato più persone e che per taluna di queste sia stata positivamente effettuata l'operazione di verifica richiesta dalla legge processuale, posto che le condizioni su accennate devono verificarsi nei confronti di ciascun imputato.

In altre parole, le dichiarazioni del chiamante in correttezza, che trovino riscontri oggettivi negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamanti in correttezza, non possono ripercuotersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato se non in presenza di elementi di riscontro individualizzanti, che investano, cioè, la posizione soggettiva dell'incolpato, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione della valutazione della prova a norma dei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p. (cfr. la già citata Cass. sez. I, 30.1.92, Abbate ed altri; Cass. sez. I 30.10.92, P.M. in proc. Gesso, m. 192.772; Cass. Sez. VI, 17.6.98, n. 7240).

A tale riguardo va però aggiunto che, qualora le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante risultino positivamente riscontrate in relazione al fatto nella sua obiettività, ciò rafforzando l'attendibilità intrinseca del dichiarante, non può non proiettarsi in senso favorevole sull'ulteriore riscontro da effettuare in ordine al



contenuto individualizzante di dette dichiarazioni, nel senso di un meno rigoroso impegno dimostrativo (cfr. la già citata Cass. sez. I, 30.1.92, Altadonna ed altri).

In conclusione, si può affermare che dalla lettura e dalla interpretazione della citata disposizione del c.p.p. del 1988 si desume che, da un lato, viene riconosciuta alle rivelazioni dei collaborante (allorché assumano il contenuto di una chiamata in correità) il valore di fonte di prova (con la conseguente esclusione della riconducibilità di questa categoria di dichiarazioni al genere delle *notitiae criminis* o dei meri indizi) e che, dall'altro lato, si è inteso, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità, sancire il principio del necessario riscontro probatorio delle chiamate in correità, nel senso della necessità di individuazione della sussistenza o meno, nei vari casi, di dati o elementi probatori (non predeterminati nella specie e qualità e che, di conseguenza, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura), che confermino le chiamate in questione.

Esclusa, in tal modo, qualsiasi presunzione di attendibilità *ex se* della chiamata in correità in quanto tale, viene parimenti esclusa un'analogia e contrapposta aprioristica valutazione di inattendibilità e di sospetto di tale chiamata e, in conformità al generale principio del libero convincimento giudiziale, viene rimesso al giudice di merito il compito della valutazione in concreto della rilevanza probatoria da riconoscersi alla chiamata in correità, alla luce degli altri elementi di prova acquisiti nel processo.

Dal prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità emerge l'affermata necessità di operare un duplice riscontro dell'attendibilità o meno della chiamata in correità: un preliminare riscontro intrinseco, relativo alla persona dell'accusatore, ai motivi che hanno determinato le sue rivelazioni, al contenuto e alle modalità delle stesse (analitiche o meno, spontanee o meno, coerenti o meno); un riscontro estrinseco delle dichiarazioni, mediante la ricerca di elementi oggettivamente diversi da queste ultime ed idonei a suffragare le stesse.

Nell'imprescindibile necessità di tale riscontro esterno, diverso ed ulteriore rispetto al parimenti necessario riscontro intrinseco, pertanto, va individuata la *ratio* della

previsione normativa sopra richiamata, relativa ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti.

Secondo la costante giurisprudenza, per elemento esterno di riscontro di intende ogni idoneo elemento o dato esterno di qualsiasi tipo e natura non idoneo da solo a dimostrare il fatto in questione e, dunque, a fornire la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, ma tale da contribuire a garantire l'attendibilità della dichiarazione.

In altre parole, come rilevato in precedenza, il riscontro esterno non deve necessariamente consistere in una prova distinta di colpevolezza del chiamato, altrimenti le dichiarazioni del correo perderebbero la loro efficacia probatoria, come fonte autonoma di convincimento del giudice.

In base a quanto evidenziato, una classificazione degli elementi esterni di riscontro non potrà mai essere completa ed esauriente.

Comunque, certamente possono definirsi tali un'ulteriore chiamata in correità, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, le prove testimoniali, le risultanze peritali e, persino, ulteriori chiamate in correità ritrattate, qualora venga accertata la natura mendace della ritrattazione (cfr. Cass. sez. II, 22.6.90, n. 9005; Cass. sez. VI, 10.7.90, n. 1028; Cass. sez. VI, 21.8.90, n. 11711).

Va ancora osservato che gli eventuali riscontri acquisiti dimostrano l'attendibilità del collaborante solo con riferimento ai delitti cui essi attengono, non potendo non condividersi il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le dichiarazioni dei collaboranti non sono dotate di alcuna proprietà transitiva e non sono, quindi, consentiti sillogismi probatori per traslazione o trasposizione.

Naturalmente tale principio deve operare in ogni caso, e cioè, sia nel senso che l'accertata veridicità di una o più accuse formulate dal collaborante non si trasferisce automaticamente su altre accuse rimaste non verificate, sia nel senso che il riscontrato errore o mendacio, su uno o più punti dal medesimo riferiti, non può rifluire su quelli in relazione ai quali è stata controllata la rispondenza a verità (cfr. Cass. Sez. I, 1.4.92, Genovese, Cass. Sez. VI, 31.1.96, Alleruzzo ed altri).

Ulteriori considerazioni, inoltre, devono esser fatte con riferimento ad alcuni punti che attengono alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correttezza.

Non può disconoscersi, invero, che la condotta di chi si decide a collaborare sia motivata anche dalla speranza di una possibile, futura valutazione positiva del proprio comportamento processuale.

Il collaborante di una cosa sola può essere certo: della condanna scaturente dalle sue confessioni.

Da ciò discende che ogni interesse, ogni prospettiva di vantaggi futuri sono essenzialmente legati alla verifica positiva delle indicazioni accusatorie.

In definitiva, l'unico concreto interesse a sorreggere la determinazione a collaborare è quello di rendere dichiarazioni veritiere e non gratuite accuse destituite di fondamento.

I collaboranti ben sanno che la vita propria e quella dei propri familiari dipenderanno dalla accertata veridicità delle loro rivelazioni.

Va osservato, altresì, che può non essere estraneo alla determinazione di collaborare il desiderio di ritorsione del dichiarante nei confronti di coloro che, un tempo amici e complici, possono ora essere diventati suoi nemici.

Va rilevato, in proposito, che l'interesse del collaborante alla ritorsione (interesse, peraltro, da soddisfare attraverso lo strumento legale della denuncia e della chiamata in correttezza) non è di per sé incompatibile con una tendenziale attendibilità soggettiva dell'accusatore. Il nostro ordinamento penale, invero, ben conosce altre ipotesi di piena ammissibilità ed utilizzabilità di dati ed elementi di prova provenienti da fonti portatrici di particolari interessi nel processo, come nel caso delle deposizioni testimoniali della persona offesa dal reato.

È da dire, altresì, che anche colui che è spinto da sentimenti di vendetta può dire cose intrinsecamente vere.

La vendetta agisce come motivo della propalazione, ma la notizia può essere vera.

La vendetta, in altri termini, sta tutta nella decisione del collaborante di non più osservare la regole dell'omertà interna, ma ciò non inficia, di per sé, la veridicità delle sue rivelazioni, che possono certamente ritenersi inattendibili, ma soltanto in

dipendenza ed all'esito delle verifiche espletate e non, invece, in virtù di aprioristici giudizi svalutativi.

Tra i riscontri merita un cenno particolare la pluralità di chiamate in correità.

La possibilità che una sentenza di condanna si fondi esclusivamente sulle chiamate di correo provenienti da una pluralità di imputati non è stata, invero, trascurata né da parte della dottrina, né da parte della giurisprudenza.

Si è osservato in proposito che, se è sufficiente un unico riscontro probatorio alla dichiarazione accusatoria, purché di peso sufficiente, ci si può chiedere se a costituire tale riscontro possa bastare un'altra chiamata accusatoria proveniente da un diverso imputato.


La risposta è certamente affermativa nel caso in cui alla chiamata in accusa se ne aggiunga un'altra anch'essa da valutare ai sensi del terzo comma dell'art. 192 c.p.p..

Se si ammette che la disciplina in esso contenuta ha per fondamento l'attribuzione di un certo grado di verosimiglianza e credibilità alla dichiarazione di colui che accusa anche se stesso e rivela fatti di esperienza diretta, deve convenirsi che una simile dichiarazione ha quanto meno il valore di un elemento di prova, tant'è vero che, a norma del terzo comma citato, essa deve essere valutata unitamente agli altri elementi aventi la stessa natura.

La dichiarazione, dunque, può essere corroborata anche da un'altra dichiarazione accusatoria resa da un diverso imputato, fermo, comunque, il compito del giudice di soppesarne la sufficienza e l'idoneità a costituire tranquillamente conferma dell'addebito.

Assai interessante lo studio svolto sull'argomento in una nota critica alla sentenza del Tribunale di Catania del 2.12.89 (Pres. Ed est. Cardaci, imput. Tropea, in Cass. Pen., 1990, Fasc. 5, pag. 177).

In detta sentenza, che è stata tra le prime rese nella vigenza del codice di rito del 1988 e che è rimasta ³¹⁴decisione isolata, si è negata l'utilizzabilità, quali altri elementi di prova, delle ulteriori dichiarazioni di coimputati, sul rilievo che all'aggettivo «altri», riferito agli elementi probatori richiesti a conferma dell'attendibilità della chiamata di correo, deve attribuirsi il significato "diversi", «non rientrati nella stessa categoria»,



col risultato che si potrà prendere in considerazione qualsiasi ulteriore elemento, purché non consista nelle dichiarazioni di un altro correo. Queste ultime, secondo il Tribunale, potranno essere utilizzate solo a titolo di riscontro «intrinseco» dell'attendibilità delle dichiarazioni da corroborare.

Si è osservato invece che, alla luce dei lavori preparatori al codice di procedura penale, è assai poco convincente l'argomentazione utilizzata dal collegio giudicante catanese. La motivazione del Tribunale, si è fatto rilevare, non trova alcun supporto nelle Relazioni e soprattutto in quella al testo definitivo del codice, ove è stata apportata una modifica al progetto preliminare proprio introducendo l'aggettivo «altri» in riferimento all'espressione «elementi di prova», che sostituiva la precedente «prove o indizi», in accoglimento delle indicazioni della Commissione bicamerale, la quale aveva rilevato la inopportunità della contrapposizione prove-indizi e la miglior rispondenza alle direttive del termine «elementi», che comprende tutto ciò che può essere assunto in un processo argomentativo.

Ciò premesso, si è concluso sostenendo che, qualora veramente si fosse voluto escludere dal novero dei riscontri esterni le ulteriori chiamate di correo, se ne sarebbe sicuramente dato conto nella relazione, stante l'indubbia delicatezza del punto.

Si è altresì affermato dalla dottrina che fra gli elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie del chiamante vanno sicuramente comprese le altre chiamate di correo, a condizione che venga rigorosamente accertato che ogni chiamata abbia una propria autonoma origine, distinta e diversa da quella delle altre, in modo da escludere che sia frutto di concertazione o d'influenze reciproche tra i vari chiamati in correità.

La Suprema Corte ha stabilito, a tal proposito, che una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggettivo dell'imputazione, legittimano nella valutazione interna degli elementi di prova l'affermazione di responsabilità (cfr. Cass. sez. VI, 24.8.90, n.11795, Purità; Cass. sez. VI, 11.10.90, n. 13316, Pecorella; Cass. sez. II, 24.7.91, n. 7767; Cass. 30.1.92, Arbore ed altri, A. n. proc. Pen. 92, 619; Cass. 4.3.92, La Vaccara, A. n. proc. Pen. 92, 803; Cass. Sez. VI, 11.1.94, Sparacio).



In base al pacifico orientamento espresso in proposito della Suprema Corte di Cassazione, poiché il terzo comma dell'art. 192 c.p.p., con l'espressione «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ha inteso riferirsi non già alla pluralità degli elementi di riscontro, bensì alla loro varietà ed atipicità, è da ritenere che tra gli elementi estrinseci di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del coimputato possa essere annoverata anche un'ulteriore chiamata in correità (o in reità).

In merito alla valutazione ed alla utilizzabilità ai fini del riscontro delle chiamate plurime, va ricordata in particolare, perché estremamente illuminante sul punto, la sentenza del 10.07.1990 (imputato Furlanetto) della sez. VI della Corte di Cassazione: «Dall'art. 192 comma 3° nuovo c.p.p., che dispone che le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, si ricava con chiara evidenza che il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova, la quale può articolarsi in più elementi, alcuni dei quali possono consistere in dichiarazioni di altri coimputati; che non è stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato e, pertanto, la conferma può essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati; che gli elementi di conferma debbono essere idonei a costituire verifica dell'attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati.

Numerose altre decisioni della Corte di legittimità hanno ripetutamente ribadito che, ai fini di un'affermazione di responsabilità, può essere utilizzata una pluralità di dichiarazioni accusatorie convergenti, sempre che si sia ovviamente proceduto alla valutazione della loro intrinseca credibilità e si sia controllato che esse sono state rese in modo indipendente, così da escludere fattori accidentali o, peggio, manipolatori, eventualmente produttori una coincidenza soltanto fittizia (Cass. sez. I, 15.4.92, n. 4689, Baraldi ed altri; Cass. sez. I, 24.2.92, n. 4153, Barbieri ed altri).


Invero, ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata in correità, non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri

elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate dalla concordanza e dall'autonomia delle fonti di delazione.

In ogni caso, la pluralità di chiamate in correità rientra nel novero dei riscontri di ordine logico.

La Corte di Cassazione ha, infatti, sostenuto che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo essere anche di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti, le eventuali ritrattazioni dei collaboranti, ove se ne accerti la natura mendace. Si è ritenuto, in sostanza, che secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza (cfr.: Cass. sez. I, 12.01.1990, n. 130, Romano, Riv. 182994; Cass. sez. VI, 13.04.1990, n. 5445, Colafrancesco, Riv. 184042; Cass. sez. VI, 11.10.1990, n. 13316, Pecorella, Riv. 185502; Cass. sez. I, 15.01.1991, n. 3291, Grilli ed altri, Riv. 186148; Cass. sez. I, 16.04.1991, n. 4323, Avitabile, Riv. 187528; Cass. sez. II, 17.05.1991, n. 5465, Aloisi ed altri, Riv. 18715; Cass. sez. II, 24.07.1991, n. 7767, Rodà ed altri, Riv. 187866; Cass. sez. I, 01.08.1991, n. 8471, Paone ed altro, Riv. 188063; Cass. sez. I, 11.06.1992, n. 6927, Tomaselli, Riv. 190581; Cass. sez. II, 23.04.1990, n. 2164, Schiavone ed altri, Riv. 18653; Cass. sez. VI, 02.04.1990, n. 11915, Nemi, Riv. 185198; Cass. Sez. Un. 21.4.95, Costantino ed altro).

La Corte di Cassazione ha pure affrontato la questione relativa al caso in cui l'ulteriore chiamata di correo sia provenuta da un coimputato che aveva preso visione degli atti del processo. Al riguardo si è osservato che la credibilità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto collaborante non è da considerarsi, di per sé, esclusa dal solo fatto che dette dichiarazioni siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto possa aver avuto di dichiarazioni consimili già rese da altro collaborante.



Deve invero affermarsi, in linea di principio, che non necessariamente la conoscenza di dichiarazioni accusatorie già agli atti importa lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi, giacché la mera circostanza della successione temporale delle dichiarazioni, in assenza di comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio della prima sulle successive, non giustifica alcun sospetto sull'attendibilità delle dichiarazioni posteriori (Cass. sez. I, 30.01.1992, n. 6992, Altadonna ed altri.).

Dovendo i principi finora richiamati sovrintendere alla corretta valutazione della fonte probatoria costituita dalle dichiarazioni di imputati del medesimo reato, di un reato connesso o di un reato collegato, è ad essi che dovrà farsi riferimento in sede di esame delle dichiarazioni rese da coloro che rivestono tale qualità nel presente processo.



CAPITOLO TERZO

I collaboratori di giustizia esaminati nel presente processo

Nel presente processo hanno reso dichiarazioni accusatorie gli imputati dei medesimi reati Giuffrida Alfio Lucio e Basile Mario Demetrio, nonché gli imputati in procedimento connesso Troina Salvatore, Romeo Giovanni, Di Stefano Salvatore, Andronico Salvatore, Torretti Mario Giuseppe, tutti già appartenenti al clan "Laudani", e Di Raimondo Natale, già militante nel sodalizio facente capo a Santapaola Benedetto.

GIUFFRIDA ALFIO LUCIO ha affermato di aver fatto parte sin dal 1982 - 1983 dell'organizzazione "Laudani" e di averne assunto la reggenza, unitamente a Di Bella Gino (successivamente deceduto) ed a Fichera Camillo, dopo l'arresto di Di Giacomo Giuseppe. Dopo l'arresto del Di Bella e del Fichera, avvenuto nel 1994, egli era rimasto l'unico reggente dell'associazione *de qua*.

Gli affiliati utilizzavano come sede per le riunioni una vecchia stalla ubicata in territorio di Aci Bonaccorsi. Dopo che i Carabinieri avevano scoperto tale covo quale luogo di incontro degli associati era stata scelta un'altra stalla, situata sempre in territorio di Aci Bonaccorsi, ma in località meno esposta.

Fra le attività illecite del sodalizio rientravano gli omicidi (circa 25-30 durante la propria reggenza), il traffico di sostanze stupefacenti, le estorsioni e l'usura.

Ha precisato di avere riferito all'Autorità Giudiziaria, nel corso della sua collaborazione con la giustizia, in ordine a tutti i predetti reati.

Dopo la morte di Laudani Gaetano (capo storico del clan), l'organizzazione si era alleata con i gruppi mafiosi di Santapaola Benedetto, di Mazzei Santo ('u carcagnusu') e di Puglisi Antonino ('a Savasta').

La propria organizzazione, che constava di circa 150 elementi, era ripartita in gruppi che avevano una competenza territoriale ed erano diretti da un capo.

Il gruppo di Acireale aveva come responsabile della famiglia Laudani Camillo Fichera; il gruppo di Riposto era comandato da Leonardi Orazio ('Maciste'); quello di Piedimonte Etneo era capeggiato da Di Mauro Paolo ('u prufissuri'); a Trecastagni e Mascalucia vi erano Gangi Gaetano (Tano 'cavaddu') e Basile Mario; il gruppo di Acicatena era diretto da Grasso Giuseppe (Pippo 'testazza').

Del gruppo diretto dal Gangi e dal Basile facevano parte anche Di Stefano Salvatore (Turi 'machina') e Troina Salvatore (Turi 'muturinu'), mentre del gruppo del Grasso facevano parte Giannetto Silvio e Torretti Mario.

Nell'organizzazione "Laudani" militavano anche Amante Fulvio (Nino 'nacatella'), uomo fidato di Laudani Giuseppe e, successivamente, di esso Giuffrida, nonché Catti Salvatore, altro uomo fidato del clan e dedito soprattutto alla perpetrazione di omicidi.

I componenti più affidabili e capaci di commettere omicidi erano soprattutto il predetto Catti Salvatore, Torrisi Salvatore (Turi 'u biondu'), Troina Salvatore, Di Stefano Salvatore, Marchese Giuseppe, Leone Domenico ('Mimmo') e Grasso Francesco ('Franco Masino'), quest'ultimo deceduto.

Tutti i suddetti erano alle dipendenze di esso Giuffrida nel periodo in cui lo stesso aveva la responsabilità del sodalizio.

La reggenza del clan gli era stata conferita da Di Giacomo Giuseppe, che egli conosceva sin dalla giovane età e che aveva sposato una donna della famiglia Laudani, assumendo in tal modo una posizione apicale nell'ambito dell'organizzazione.

Altro componente del sodalizio, operante per lo più nella zona di Canalicchio nel settore delle estorsioni, era Di Mauro Matteo, cognato del Di Giacomo.

Essendo quest'ultimo detenuto, il Di Mauro aveva il compito di prendere gli ordini dal Di Giacomo, nel corso dei colloqui che con il medesimo aveva in carcere, e di trasmetterli agli affiliati che si trovavano in libertà. Infatti, oltre ai parenti stretti, il Di Mauro era l'unico ad effettuare colloqui ordinari con il cognato Di Giacomo.

Con specifico riferimento all'omicidio dell'Avv. Serafino Famà, il Giuffrida ha riferito che Di Giacomo Giuseppe mentre si trovava detenuto presso il carcere di

Firenze, per mezzo del di lui cognato Di Mauro Matteo, aveva fatto pervenire ad esso Giuffrida l'ordine di uccidere l'Avv. Tommaso Bonfiglio. Quest'ultimo era il difensore del Di Giacomo, al quale aveva fatto sborsare un'ingente somma di denaro (£ 200-250 milioni) promettendogli la scarcerazione, circostanza che però non si era verificata ("... gli ha fregato i soldi...").

Il Giuffrida aveva assunto informazioni circa l'ubicazione e la consistenza dell'ufficio dell'Avv. Bonfiglio e, insieme con il Grasso Francesco ed altri affiliati che non ricordava, aveva effettuato un sopralluogo nello studio del legale suddetto. Era emerso che lo studio in questione, ubicato nella parte alta di via Etnea, era composto da diversi locali e frequentato anche da altri avvocati e dai dipendenti e, soprattutto, che l'avvocato Bonfiglio disponeva dell'abitazione al piano superiore, per cui l'omicidio poteva essere commesso solo allorchè il legale si sarebbe recato in Tribunale ovvero all'interno dello studio usando una pistola munita di silenziatore.

Il Giuffrida ha aggiunto di avere riferito quanto accertato al Di Mauro Matteo affinché ne informasse il Di Giacomo. Con il Di Mauro erano rimasti d'accordo che avrebbero atteso gli ordini del Di Giacomo. Dopo due o tre giorni, tornato dal colloquio, il Di Mauro gli aveva ordinato "di lasciar perdere l'avvocato Bonfiglio, ma di fare l'avvocato Famà", dal momento che l'eliminazione dell'avvocato Bonfiglio, difensore del Di Giacomo, avrebbe fatto ricadere su quest'ultimo i sospetti.

Esso Giuffrida non aveva discusso l'ordine del Di Giacomo ed aveva soltanto detto al Di Mauro di non conoscere l'avvocato Famà e di dover quindi assumere le relative informazioni. Tale discussione era intervenuta all'interno della stalla che serviva da base per il clan.

A distanza di qualche giorno, egli aveva parlato del cambiamento di programma con Gangi Gaetano e Basile Mario, ai quali, avendo questi ultimi detto di conoscere l'avvocato Famà, aveva dato l'incarico di eseguire gli opportuni sopralluoghi ed appostamenti per verificare le abitudini ed i movimenti del legale suddetto.

Trascorsi quattro o cinque giorni, sempre nella solita stalla, una sera si erano presentati il Gangi ed il Basile i quali avevano riferito di aver verificato che

L'avvocato Famà si trovava nel proprio studio dove verosimilmente si sarebbe intrattenuto qualche ora.

In quel momento si trovavano riuniti nella stalla esso Giuffrida, i predetti Gangi e Basile, Catti Salvatore, Giannetto Silvio, Amante Fulvio, Fichera Camillo, Torrisi Salvatore, Grasso Francesco, successivamente deceduto, e Carmelo "l'africano".

Appresa la notizia, esso Giuffrida aveva deciso di eseguire immediatamente l'uccisione dell'avvocato Famà.

Con lui, alla volta di Catania, erano partiti Gangi Gaetano, Basile Mario Demetrio, Amante Fulvio, Torrisi Salvatore, Catti Salvatore e Grasso Francesco.

Fichera Camillo era invece rimasto nella stalla, unitamente a Giannetto Silvio e Carmelo "l'africano", poiché era sottoposto alla sorveglianza speciale per cui doveva fare rientro nella propria abitazione entro le ore 21.

Esso Giuffrida aveva chiesto a Giannetto Silvio la di lui Y10 di colore bordeaux, sulla quale aveva preso posto assieme a Grasso Francesco (non ricordava se vi fosse anche un'altra persona). Egli non aveva espressamente detto al Giannetto che tale autovettura sarebbe stata utilizzata per l'omicidio dell'avvocato Famà, tuttavia il Giannetto era presente allorchè il Gangi ed il Basile avevano comunicato l'esito del sopralluogo.

Amante Fulvio, Torrisi Salvatore e Catti Salvatore erano saliti sulla FIAT UNO di quest'ultimo.

Basile Mario e Gangi Gaetano erano a bordo di una FORD ESCORT.

Lungo la strada, a San Giovanni La Punta, si erano fermati presso un deposito dove venivano riposti i veicoli rubati nella disponibilità del clan e da tale deposito il Torrisi, che ne aveva la chiave, aveva prelevato la pistola cal. 7,65 munita di silenziatore che doveva servire per uccidere l'avvocato Bonfiglio e che era stata fornita dal Fichera Camillo. L'arma era dotata di silenziatore perché era stato progettato di uccidere l'avvocato Bonfiglio all'interno del proprio studio, ove si trovavano anche altre persone. Anche il silenziatore, di fabbricazione artigianale, era stato procurato dal predetto Fichera.

Arrivati nei pressi dello studio dell'avvocato Famà, si erano fermati nella piazzetta quasi di fronte ad esso.

Il Gangi ed il Basile erano rimasti nella piazza; il Torrìsi ed il Catti si erano portati nel vicino bar; lo Amante, su indicazione di esso Giuffrida, aveva posizionato l'autovettura alla cui guida si era posto, nella strada alle spalle del bar ed egli, con la Y10, si era spostato nel parcheggio esistente nei pressi.

Il passaggio nelle vicinanze di un'autovettura FIAT TIPO della Polizia con i contrassegni d'istituto e la presenza sino a tarda ora di una negoziante, che si era più volte affacciata sulla porta dell'esercizio dal quale si vedevano i luoghi sopra descritti, avevano indotto coloro che erano in agguato a non restare sempre fermi nei posti inizialmente scelti.

Dopo un'ora- un'ora e mezza, mentre era ancora intento a girare con la Y10 intorno all'isolato, esso Giuffrida aveva notato una persona al centro della strada che invocava aiuto, gridando e con le mani alzate.

Egli aveva proseguito la marcia ed aveva imboccato la via Vincenzo Giuffrida che conduce allo svincolo per l'autostrada, al cui imbocco aveva rivisto la FIAT UNO bianca con a bordo Catti Salvatore, Torrìsi Salvatore e Amante Fulvio.

Aggiungeva che, dopo aver iniziato la sua collaborazione con la giustizia, mentre ritornava nel carcere di Messina assieme ai Carabinieri che aveva accompagnato per effettuare dei sopralluoghi, aveva ricordato che la pistola usata per l'omicidio dell'avvocato Famà era stata gettata da Torrìsi Salvatore in un terreno adiacente al primo parcheggio che si incontra all'imbocco dell'autostrada che porta a Messina.

Ha precisato che la circostanza gli era tornata in mente transitando per quello stesso luogo e che era stato egli stesso ad indicare al Torrìsi il posto dove disfarsi dell'arma, cosa che quest'ultimo aveva fatto dopo averne smontato il silenziatore.

In un primo momento, allorchè aveva riferito per la prima volta al P.M. circa l'omicidio in questione, aveva affermato che la pistola era stata gettata dentro un cassonetto della spazzatura, perché queste erano le modalità cui solitamente gli affiliati al clan Laudani facevano ricorso per disfarsi delle armi utilizzate per commettere gli omicidi. Passando davanti al parcheggio sopra indicato, aveva invece

successivamente ricordato che l'arma usata per uccidere l'avvocato Famà era stata gettata in un terreno adiacente ad un parcheggio.

Gli affiliati si erano quindi ritrovati, intorno alle ore 21, nella stalla da dove erano partiti e dove avevano ancora trovato il Giannetto, il Fichera e Carmelo "l'africano".

Egli era arrivato contemporaneamente al Torrìsi ed al Catti, mentre il Basile ed il Gangi erano sopraggiunti dopo cinque-dieci minuti.

In quella circostanza aveva appreso da Torrìsi Salvatore la narrazione delle modalità dell'uccisione dell'avvocato Famà.

Il predetto legale, uscito dallo studio, si era diretto a piedi verso il vicino parcheggio accompagnato da un'altra persona.

Il Torrìsi e Catti Salvatore (il quale indossava un giaccone-tre quarti di colore marroncino), che erano in attesa nei pressi del bar, avevano preso a seguirli.

Giunti nel parcheggio, il Torrìsi aveva chiamato l'avvocato Famà, il quale si era girato, e, da una distanza di due-tre metri, gli aveva sparato con la pistola.

Il Torrìsi ed il Catti erano fuggiti a piedi, raggiungendo l'autovettura che avevano posteggiato dietro l'isolato in cui è ubicato il bar.

Il Giuffrida ha aggiunto di aver visto all'interno del posteggio il posteggiatore fino a quando egli si era allontanato con l'automobile.

Ha dichiarato, inoltre, che la paternità dell'omicidio dell'avvocato Famà, che aveva destato tanto allarme anche nell'ambito delle cosche mafiose, era nota soltanto ad elementi fidati del clan Laudani e non era stata portata a conoscenza neanche delle organizzazioni alleate, tanto che alcuni gruppi delinquenziali, quali quelli dei santapaoliani e dei "carcagnusi" (facenti capo a Mazzei Santo), avevano avviato indagini per proprio conto al fine di scoprire la matrice del delitto. A tale scopo esso Giuffrida era stato contattato da Quattroluni Aurelio, referente dell'associazione di Santapaola Benedetto, ed aveva negato ogni responsabilità del sodalizio Laudani nella vicenda.

Il Giuffrida ha raccontato ancora che nel 1993 il Di Giacomo Giuseppe era stato arrestato dai Carabinieri nel corso della notte, a Milo, mentre si trovava in compagnia

della moglie di Di Mauro Michele, il quale era cognato del predetto Di Giacomo che aveva sposato la sorella dello stesso Di Mauro.

Nel corso dell'udienza dibattimentale del giorno 1 febbraio 1999, il Giuffrida ha individuato gli imputati presenti in aula ed, in particolare, Amante Fulvio, Torrìs Salvatore, Catti Salvatore, Di Mauro Matteo e Giannetto Silvio.

BASILE MARIO DEMETRIO ha riferito di aver fatto parte della "famiglia" mafiosa dei Laudani sin dal 1978 e di essere divenuto, alla fine del 1988, responsabile del gruppo operante a Trecastagni, Sant'Agata Li Battiati e Mascalucia che era principalmente dedito a furti, rapine, estorsioni ed omicidi e che egli dirigeva unitamente a Gangi Gaetano, detto Tano "u cavaddu", e Di Stefano Salvatore, soprannominato Turi "machina".


Altri gruppi dell'organizzazione Laudani erano quello di Acireale diretto da Fichera Camillo (e prima del Fichera da Alfio "a pipa"), quello di Acicatena facente capo a Grasso Giuseppe (Pippo "tistazza") e quelli di Paternò ed Adrano, rispettivamente capeggiati da Murabito Vincenzo e Scarvaglieri Giuseppe. Inoltre, negli ultimi tempi, il responsabile del gruppo di Aci Sant'Antonio era Torrìs Salvatore, detto Turi "u biondu".

L'associazione disponeva di luoghi di riunione: una stalla in territorio di Viagrande, dove venivano tenuti dei cavalli; altra stalla frequentata in un periodo successivo ed un altro luogo detto "le galline" in Aci Sant'Antonio, usato dopo che i Carabinieri avevano scoperto la seconda stalla.

Il clan aveva disponibilità di armi, le quali venivano custodite da Turi "u biondu" e, poi, anche da altri affiliati.

Le armi concernenti il gruppo in cui aveva militato esso Basile erano detenute a Tremestieri Etneo.

Ha dichiarato di conoscere personalmente come affiliati Amante Fulvio (Nino "nacatella"), Catti Salvatore, Torrìs Salvatore, Di Mauro Matteo, Gangi Gaetano e Giuffrida Alfio (Alfio "a pipa"), dei quali ha specificato i ruoli e le attività illecite nell'ambito dell'organizzazione.



Ha precisato che il Giuffrida, dopo l'arresto di Di Giacomo Giuseppe, imparentato con i Laudani e capo assieme agli stessi dell'omonima organizzazione, ne aveva assunto la reggenza unitamente a Di Bella Gino e Fichera Camillo. Il Fichera aveva preso la direzione del clan dopo l'arresto del Giuffrida.

Ha inoltre affermato che Di Mauro Matteo, cognato del Di Giacomo, dopo che quest'ultimo era stato tratto in arresto, aveva assunto il compito di fungere da tramite tra il capo detenuto e gli affiliati in libertà, nel senso che trasmetteva a costoro gli ordini del Di Giacomo e faceva pervenire allo stesso i messaggi dei coaffiliati liberi.

Tale compito era svolto anche da un nipote del Di Giacomo.

Ha riferito anche delle faide intercorse con i sodalizi avversari e dei numerosi omicidi perpetrati in tali occasioni.

Tra le organizzazioni alleate ha indicato quelle di Santapaola, dei "Cursoti", dei "Carcagnusi" e della "Savasta".

Nel corso dell'udienza dibattimentale del 2 febbraio 1999, il Basile ha identificato gli imputati presenti in aula, e precisamente, Amante Fulvio, Torrisi salvatore, Catti Salvatore, Di Mauro Matteo e Giannetto Silvio.

Il Basile ha confessato di aver partecipato all'omicidio dell'avvocato Famà, che egli non conosceva personalmente ma solo per la di lui notorietà nell'ambiente forense catanese.

Era stato il Giuffrida ad averlo convocato nella stalla unitamente a Grasso Francesco ed a Gangi Gaetano, per far sapere che, anziché l'omicidio dell'avvocato Bonfiglio, difensore di Di Giacomo Giuseppe, non facile a realizzarsi, doveva essere ucciso l'avvocato Famà.

Torrisi Salvatore, Catti Salvatore e Troina Salvatore avevano effettuato dei sopralluoghi per individuare i luoghi di frequentazione dell'avvocato Bonfiglio.

Il Giuffrida aveva incaricato il Gangi di verificare i movimenti del predetto difensore e l'indomani il sopralluogo era stato effettuato da esso Basile, dal Gangi e da Troina Salvatore, usando la FORD del Gangi.



Nell'occasione, oltre al controllo delle abitudini dell'avvocato Famà, a richiesta del Troina era stato eseguito anche un altro sopralluogo concernente un individuo che lo stesso Troina aveva intenzione di uccidere, tale "u pittinaru".

Il Gangi aveva riferito al Giuffrida, presente Fichera Camillo, gli esiti del sopralluogo attinente all'avvocato Famà e, soprattutto, la circostanza di aver visto personalmente quest'ultimo arrivare nello studio. Il Giuffrida aveva allora deciso di agire immediatamente ed il Gangi aveva ulteriormente sollecitato l'inizio dell'operazione.

In quel momento erano presenti nella stalla, oltre alle persone già menzionate, Giannetto Silvio, Di Mauro Matteo, Catti Salvatore, Torrisi Salvatore.

Il Fichera Camillo si era occupato di andare a prendere una pistola cal. 7,65 munita di silenziatore.

Esso Basile era partito alla volta di Catania assieme a Gangi con la FORD di quest'ultimo; subito dopo si erano mossi il Giuffrida, il Torrisi, il Catti, il Troina, lo Amante e Grasso Francesco, utilizzando la Y10 del Giannetto ed un'altra autovettura rubata, prelevata in un garage lungo il tragitto.

Tutti i predetti affiliati, giunti a Catania, si erano sparpagliati in vari punti della zona circostante lo studio dell'avvocato Famà, a seconda dei rispettivi compiti. Esso Basile e Gangi si erano posizionati nella piazza di fronte allo studio per controllare se l'avvocato ne uscisse; il Giuffrida era rimasto a bordo della Y10 di Giannetto Silvio assieme a Grasso Francesco e Troina Salvatore, mentre il Torrisi ed il Catti erano appostati vicino al bar situato nei pressi.

Poiché era transitata un'autopattuglia della Polizia ed all'angolo della piazza stazionavano alcuni vigili urbani, i predetti affiliati non rimanevano sempre nello stesso posto occupato.

Esso Basile si era recato alle spalle dell'edificio ove era situato lo studio dell'avvocato Famà, nelle vicinanze dello studio dell'avvocato Bonura, per verificare se le finestre del primo studio fossero ancora aperte. Non appena si era accorto che la luce dello studio dell'avvocato Famà era stata spenta, aveva compreso che il legale stava per uscire ed egli si era posizionato in modo da poterne seguire le mosse. L'avvocato Famà, a piedi ed in compagnia di un'altra persona, si era diretto verso un

vicino parcheggio non asfaltato. Torrìsi Salvatore e Catti Salvatore si erano messi a seguire i due ed il Torrìsi aveva sparato all'avvocato Famà, uccidendolo. Si era sentito un colpo di pistola attutito e poi si erano udite le urla della persona che accompagnava il Famà, che forse era un altro avvocato.

Tutti coloro che avevano preso parte al delitto si erano, quindi, dati alla fuga.

Amante Fulvio, che era in attesa con altra autovettura, avrebbe dovuto prendere posto a bordo il Catti ed il Torrìsi, ma solo quest'ultimo vi era salito, mentre Catti Salvatore aveva preso posto sulla FORD con esso Basile e Gangi, il quale si era lamentato perché la presenza del Catti costituiva un rischio.

Prima di arrivare alla stalla, gli affiliati si erano incontrati in un bar vicino al covo per prendere un caffè.


La pistola era stata buttata via; normalmente le armi utilizzate per l'esecuzione degli omicidi venivano abbandonate nei cassonetti dell'immondizia.

Dopo l'omicidio dell'avvocato Famà, Quattroluni Aurelio, appartenente al clan Santapaola, aveva assunto informazioni circa la matrice di detto delitto poiché, a sua volta, era stato richiesto in tal senso da esponenti delle cosche palermitane.

Il Basile ha riferito, infine, di aver predisposto un falso alibi per il giorno in cui egli aveva partecipato all'omicidio in questione.

Ha raccontato in proposito che aveva trascorso parte del viaggio di nozze in un albergo di Novi Ligure, denominato "Il gambero d'oro"; in detta località risiedeva un proprio parente di nome Arena Alfredo (figlio di una cugina della propria madre e militante nel clan Laudani nel periodo in cui aveva risieduto a Tremestieri Etneo e, poi, a Mascalucia); ivi, inoltre, aveva allacciato alcune amicizie proprio tramite lo Arena.

A Novi Ligure era ritornato in periodo antecedente e prossimo alla perpetrazione dell'omicidio, per cui aveva successivamente pensato di avvalersi delle testimonianze dell'Arena e degli amici (tra cui un giovane di nome Enrico e la di lui fidanzata dell'epoca) per fare risultare che nel giorno in cui era stato consumato il delitto egli si trovava a Novi Ligure unitamente alla propria moglie.



Egli era riuscito a convincere sia la moglie che le altre persone sopra indicate della sua presenza a Novi Ligure il giorno dell'uccisione dell'avvocato Famà.

Egli a tal fine, mentre era in carcere, aveva inviato la moglie, accompagnata dai di lei parenti a Novi Ligure, per contattare le persone che avrebbero dovuto testimoniare in suo favore. In quell'occasione la moglie, che era incinta, si era sentita male ed era stata accompagnata in ospedale.

Il Basile ha aggiunto che anche Gangi Gaetano aveva preconstituito un falso alibi, nel senso di far credere che al momento dell'omicidio si sarebbe trovato a Messina o in una pizzeria, per come aveva appreso dallo stesso Gangi durante una comune detenzione nel carcere di Cuneo dove, per un errore, nonostante il divieto di incontro tra loro, erano stati collocati nello stesso piano del carcere e permanevano all'aria aperta assieme.


TROINA SALVATORE, sentito come imputato in procedimento connesso, ha, a sua volta, dichiarato di aver preso parte all'omicidio dell'avvocato Famà.

Ha precisato, anzitutto, di essere cognato di Di Stefano Salvatore e che Basile Mario Demetrio è fratello di un altro suo cognato. I predetti Di Stefano e Basile, unitamente a Gangi Gaetano, erano stati i suoi capi allorchè dirigevano il gruppo di Trecastagni, che comprendeva anche i comuni di Sant'Agata Li Battiati e di Mascalucia.

Per ciò che attiene all'omicidio predetto, il Troina ha riferito di essere stato uno dei componenti del gruppo che si era diretto a Catania per uccidere il legale.

Ha affermato di essersi trovato assieme agli altri affiliati nella stalla di Aci Bonaccorsi, allorchè erano arrivati Gangi Gaetano e Basile Mario e Giuffrida Alfio aveva ordinato al Gangi di recarsi a Catania per verificare l'eventuale presenza dell'avvocato Famà nel suo studio. Il Gangi si era, quindi, recato a Catania insieme con il Basile e, dopo qualche ora, erano entrambi ritornati, riferendo al Giuffrida che il Gangi aveva riconosciuto l'avvocato Famà, che era entrato nello studio.

A questo punto, il Giuffrida aveva detto ai presenti che si doveva agire immediatamente e che all'azione avrebbero dovuto prendere parte Torrisi Salvatore, Catti Salvatore, Amante Fulvio, Grasso Francesco il Basile ed il Gangi.



Dapprima esso Troina non avrebbe dovuto partecipare al delitto, ma successivamente, a seguito delle sue insistenze, era stata accolta la sua richiesta di prendervi parte.

Il Giuffrida aveva chiesto l'autovettura a Giannetto Silvio, dicendogli che il veicolo sarebbe servito a "sbrigare una cosa", al che il Giannetto aveva raccomandato di stare attenti perché l'automobile era intestata a suo nome.

Esso Troina non aveva sentito il Giuffrida far cenno dell'avvocato Famà al Giannetto. In direzione di Catania erano partiti Gangi Gaetano e Basile Mario a bordo di una FORD ESCORT, il Giuffrida, il Grasso ed esso Troina con la Y10 del Giannetto, nonché il Catti, il Torrìsi e lo Amante sulla FIAT UNO di quest'ultimo.

Il Torrìsi, che aveva avuto l'incarico di sparare all'avvocato Famà, era armato di una pistola munita di silenziatore, fornita (per come egli aveva appreso dal Grasso) da Fichera Camillo. L'arma era stata predisposta in precedenza perché inizialmente avrebbe dovuto essere utilizzata per l'uccisione di altro legale, l'avvocato Bonfiglio.

Con riferimento alla FORD ESCORT del Gangi, il Troina ha precisato che quest'ultimo, dopo l'omicidio dell'avvocato Famà, aveva incaricato della vendita del veicolo tale Scuderi, titolare dell'autosalone IDEA AUTO di Pedara. Lo Scuderi era sottoposto ad estorsione da parte del clan Laudani e versava mensilmente £ 250.000, che provvedeva a riscuotere esso Troina. Allorchè il Gangi aveva incaricato lo Scuderi della vendita della FORD, gli aveva raccomandato di fare apparire la consegna di essa ai fini della vendita come avvenuta in epoca antecedente a quella effettiva.

Quanto all'esecuzione dell'omicidio in questione, il Troina ha riferito che, una volta raggiunta Catania, egli era rimasto a sorvegliare i dintorni con il Giuffrida ed il Grasso. Amante Fulvio si era appostato dal lato opposto a quello in cui loro si trovavano. Gangi, Basile, Catti e Torrìsi si aggiravano per la piazza.

Ad un certo punto, i predetti erano stati messi in allarme dal passaggio di una pattuglia della Polizia a bordo di una FIAT TIPO e si erano sparpagliati per evitare di attirare l'attenzione.



Dopo qualche ora di attesa, l'avvocato Famà era uscito dallo studio assieme ad un'altra persona ed a piedi aveva attraversato la strada dirigendosi verso il vicino parcheggio.

Il Gangi aveva subito segnalato al Torrìsi quale dei due individui fosse l'avvocato Famà.

Immediatamente il Catti ed il Torrìsi li avevano seguiti e, non appena il legale aveva salito le scale che dalla strada portano al parcheggio, gli avevano sparato.

Il Troina aggiungeva di essersi meravigliato del rumore sentito all'esplosione dei colpi di pistola e di aver commentato la circostanza con il Grasso, il quale si era lamentato con il Giuffrida per il cattivo lavoro fatto eseguire dal Fichera Camillo con riferimento al silenziatore.

Mentre insieme con il Giuffrida ed il Grasso esso Troina si allontanava dai luoghi con la Y10, aveva visto al centro della strada un uomo che invocava aiuto alzando le mani.

Lungo la strada che porta a San Gregorio, in un parcheggio, il Troina ha aggiunto di aver visto ferma l'autovettura dello Amante Fulvio e di avere successivamente appreso che gli occupanti di essa si erano fermati per disfarsi della pistola.

Prima di raggiungere la stalla da dove erano partiti, esso Troina e le persone che si trovavano con lui avevano sorbito un caffè in un bar di Aci Bonaccorsi.

L'arma era stata in seguito ritrovata ed il Di Giacomo si era lamentato con La Rocca Vittorio, con cui si era incontrato a Torino durante la celebrazione di un processo, per le modalità di disfacimento di essa.

Questi fatti gli erano stati riferiti dallo stesso La Rocca, altro affiliato del clan Laudani, mentre si trovavano codetenuti.

Infine, il Troina ha dichiarato di aver cercato di uccidere, unitamente al Basile Mario, un individuo soprannominato "u pittinaru", titolare di un'agenzia per il reclutamento di ballerine per discoteche situata a Catania in viale Vittorio Veneto, verso il quale nutriva antichi rancori, ma ha sostenuto di non ricordare se tale tentativo fosse stato compiuto lo stesso giorno dell'omicidio dell'avvocato Famà.

Riportato sinteticamente il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno confessato di aver preso parte attiva alla perpetrazione dell'omicidio *de quo*, osserva la Corte che le rivelazioni del Giuffrida appaiono connotate da un alto grado di credibilità intrinseca, avendo questi riferito in ordine al delitto in maniera coerente e dettagliata e con l'indicazione di particolari inediti.

Invero, la ricostruzione dell'omicidio effettuata dal Giuffrida appare estremamente precisa, con puntuali riferimenti alla fase preparatoria ed esecutiva di esso, con l'indicazione dei mezzi e dell'arma utilizzata, delle persone che hanno preso parte all'azione e dei ruoli svolti da ciascuna, delle modalità di fuga e del disfacimento dell'arma.

Va, altresì, rilevato che le affermazioni del Giuffrida hanno trovato puntuale conferma nelle convergenti dichiarazioni rese dal Basile Mario Demetrio e dal Troina Salvatore, anch'essi diretti partecipi dell'episodio delittuoso di che trattasi, ed hanno poi trovato ulteriori riscontri esterni ed oggettivi nei dati qui di seguito riportati.

Il più significativo dei riscontri oggettivi è sicuramente costituito dal ritrovamento della pistola utilizzata per la consumazione dell'omicidio e di esso si tratterà diffusamente nel prosieguo.

Altro riscontro è costituito dalla circostanza che l'arma di cui sopra era munita di silenziatore, come si evince, non soltanto dagli esiti della consulenza balistica del P.M. e della perizia balistica collegiale (di questa si parlerà contestualmente all'arma), ma anche dalla deposizione resa dall'avvocato Michele Ragonese, il quale si trovava in compagnia della vittima al momento della sua uccisione.

Peraltro, la testimonianza dell'avvocato Ragonese offre un ulteriore riscontro alle rivelazioni del Giuffrida anche per quanto attiene alla dinamica dell'azione, alle caratteristiche fisiche di uno degli aggressori, all'abbigliamento di uno di essi ed alla reazione avuta dall'avvocato Ragonese medesimo.

Parimenti ha ricevuto riscontro l'affermazione del Giuffrida, secondo cui l'avvocato Famà, controllato nei movimenti dal Basile e dal Gangi, aveva raggiunto a piedi il proprio studio, uscendo da casa.

Infatti, Tudisco Vittoria, vedova del legale predetto, ha dichiarato che, sentito telefonicamente il marito poco prima che quest'ultimo se ne allontanasse per rientrare nell'abitazione, aveva appreso dal medesimo che per raggiungere casa avrebbe avuto un passaggio in automobile dal collega avv. Ragonese.

Confermate sono anche le indicazioni del collaborante in ordine al passaggio nelle vicinanze del luogo dell'omicidio di un'autopattuglia (FIAT TIPO) della Polizia di Stato (cfr. deposizione del Sovr. di P.S. Di Carlo Alfonso) ed al fatto che un negozio nella via Raffaello Sanzio fosse ancora aperto oltre l'orario di chiusura (cfr. testimonianza di Ingiulla Anna, Ingiulla Maria Rosa e Ragonese Vincenzo).

Ed invero, il sovr. Di Carlo ha riferito di essere stato in servizio presso il Commissariato di P.S. Borgo Ognina di Catania e che il 9.11.95, nel corso della giornata, insieme con un collega, aveva espletato attività di istituto a bordo di un'autovettura FIAT TIPO dell'ufficio, transitando più volte per viale Vittorio Veneto e via Raffaello Sanzio, poiché doveva effettuare notifiche e consegnare biglietti d'invito, per come risultava dai ruolini del servizio.

Dalle dichiarazioni delle predette sorelle Ingiulla, titolari di un esercizio commerciale ubicato vicino allo studio dell'avvocato Famà, e da quelle rese dal Ragonese Vincenzo, rappresentante di commercio, si evince altresì che il negozio in questione era rimasto aperto e con le luci accese oltre l'ordinario orario di chiusura, in quanto era pervenuta della merce.

Gli accertati colloqui avvenuti presso la Casa Circondariale di Sollicciano- Firenze tra il Di Giacomo ed il Di Mauro, in periodo precedente e prossimo all'omicidio, confermano, poi, l'affermazione del Giuffrida in ordine alla circostanza che il Di Giacomo, mandante del delitto ed all'epoca detenuto, avrebbe comunicato il relativo ordine per mezzo del cognato Di Mauro Matteo, nel corso di colloqui avvenuti presso il carcere di Firenze (dagli accertamenti effettuati risultano effettuati colloqui tra i soggetti predetti, presso l'Istituto penitenziario in questione, in data 4.4.95, 22.8.95 e 19.9.95 e 31.10.95-cfr. nota in data 14.7.99 della Direzione della Casa Circondariale di Sollicciano-Firenze).

L'attendibilità del Giuffrida, pertanto, si è rivelata di grado particolarmente elevato e, come già evidenziato, la di lui narrazione ha trovato ampio riscontro nelle convergenti rivelazioni del Basile e del Troina.

A quest'ultimo riguardo deve essere segnalato che sono state sottolineate dai difensori degli imputati alcune discrasie rilevate tra le dichiarazioni dei collaboranti predetti.

Di tale natura sono, ad esempio, il mancato ricordo del Giuffrida circa la partecipazione all'omicidio del Troina, confessata invece da quest'ultimo e confermata dal Basile; i dubbi del Troina in ordine alla coincidenza del giorno dell'omicidio Famà e di quello in cui egli aveva compiuto un sopralluogo in viale Vittorio Veneto alla ricerca di tale "u pittinaru", come sostenuto dal Basile Mario, nonché la diversa indicazione di taluni movimenti svolti dai partecipi al delitto prima dell'esecuzione di esso e durante la successiva fuga.

Sembra utile osservare in proposito che è ben plausibile, e non contrasta con la intrinseca attendibilità di coloro che hanno reso dichiarazioni su una vicenda delittuosa, che tra le diverse versioni del fatto possano sussistere delle difformità o dei contrasti. Invero, questi possono essere dovuti ad errori mnemonici con riferimento ad un fatto, come quello in esame, connotato dalla complessità delle fasi preparatoria ed esecutiva e dalla partecipazione ad esse di diversi soggetti.

D'altra parte, anche nelle ipotesi nelle quali uno dei collaboratori abbia errato un riferimento temporale o spaziale o anche personale, non si può senz'altro pervenire ad un giudizio di voluta falsità del referente o ad un giudizio di generale inattendibilità, ancorchè non dovuta a volontaria calunniosità delle affermazioni dello stesso.

Per pervenirsi a siffatti giudizi complessivi su un soggetto non è sufficiente rilevare l'esistenza di uno o più errori nelle sue dichiarazioni, ma occorrono piuttosto ben altri e più decisivi elementi.

Il giudice, invero, deve sempre sottoporre ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova e, quindi, procedere anche a valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi.

E' opportuno precisare, anche se può apparire del tutto superfluo, che la questione che qui si affronta attiene esclusivamente a divergenze tra dichiarazioni che riguardino dati marginali, mentre esse che invece collimano nei dati essenziali e probatoriamente significativi.

E' ovvio che, qualora le difformità riguardino i nuclei fondamentali delle distinte narrazioni, si deve escludere l'esistenza del riscontro, atteso che è insita nel concetto stesso di riscontro la convergenza contenutistica delle dichiarazioni accusatorie chiamate ad avallarsi reciprocamente.

Peraltro la constatazione di divergenze su dati marginali, lungi dal legittimare un giudizio di non conoscenza dei fatti o, peggio ancora, di intento menzognero, conduce al contrario ad escludere che le dichiarazioni accusatorie possano essere il prodotto di una previa concertazione.

Difatti è fin troppo semplice osservare che, qualora le diverse rivelazioni fossero state preventivamente concordate, difficilmente si riscontrerebbero in esse discrasie.

Per altro verso, è da rilevare che l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti in questione, in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta sino al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili fra di loro in ogni parte (cfr. Cass. Sez. I, 11.5.93, Cafari, n. 1489; Cass. Sez. I, 31.5.95, Carbonaro).

Le eventuali discrasie possono trovare spiegazioni diverse da quelle ipotizzate dalla difesa degli imputati.

Ed infatti non va dimenticato che diverse circostanze possono giustificare le differenze di cui si è detto.

In primo luogo, va evidenziato che spesso differenti sono i ruoli svolti da coloro che hanno preso parte al fatto delittuoso e che successivamente ne hanno riferito quali collaboranti: è ovvio che colui che è stato mandante di un omicidio può avere conoscenza diretta solo in ordine alla fase ideativa dello stesso, mentre la fase esecutiva è direttamente conosciuta da chi vi ha partecipato come esecutore materiale.



Inoltre, con riferimento alla fase esecutiva, i diversi partecipi possono avere avuto ruoli differenti uno dall'altro ed avere preso parte solo a segmenti di azione.

La positività del riscontro non può certamente venire esclusa da difformità ed incoerenze, nelle diverse dichiarazioni, che trovano giustificazione nella fragilità mnemonica media.


Deve essere anche ricordato che l'individuo seleziona gli stimoli che giungono dal mondo circostante. In pratica, l'uomo sceglie di essere distratto rispetto alla maggior parte degli accadimenti e degli stimoli sensoriali, per concentrare la propria attenzione solo sulle informazioni che ritiene interessanti o utili.

Gran parte del funzionamento diurno del cervello è caratterizzato da un'attività inibitoria, e cioè di filtro e selezione, rispetto a tutto ciò che colpisce i centri nervosi.

Se ciò non avvenisse, ogni individuo sarebbe talmente assorbito dalle proprie sensazioni da non riuscire a dare loro un ordine ed un senso e si avrebbero impressioni multiple e sovrapposte (un po' come succede talvolta nei sogni). Tale attività di esclusione sensoriale o di distrazione, ovvero di ordinamento gerarchico delle sensazioni, è indispensabile per rispondere adeguatamente alle richieste ambientali; ha però il difetto di limitare la consapevolezza umana nei confronti di innumerevoli stimoli, che automaticamente vengono lasciati fuori della coscienza, e siffatto processo selettivo non può non influenzare, successivamente, il processo della memoria.

Peraltro, non è inopportuno ribadire alcuni criteri, già in precedenza precisati, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti.

Va ricordato, innanzitutto, che in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie l'eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di certo peso, rilevabili tanto all'interno di tali dichiarazioni quanto nel confronto tra esse, non implica di per sé il venir meno della loro sostanziale affidabilità, allorchè risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali nel senso che, valutato globalmente il materiale indiziario, si ritenga la prevalenza degli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Cass. Sez. I 16.6.92 n. 6992, Altadonna ed altri; Cass. Pen. Sez. I 11.3.94 n. 242, Pistillo; Cass. 18.2.94, n. 197854, Goddi).



Inoltre, è perfettamente lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in quanto suffragate da idonei elementi di controllo esterni (Cass. Pen. Sez. VI 25.8.95 n. 9090, Prudente ed altri ; Cass. Pen. Sez. VI 10.3.95 n. 4162, Aveta ed altri ; Cass. Sez. VI 19.4.96 n. 4108, Cariboni).

Va altresì osservato, con particolare riferimento agli elementi di riscontro, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti (o anche soggetti) riferiti dal dichiarante (Cass. Sez. V 13.9.90 n. 12330, Moschetti).

Peraltro, è anche da dire che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe superflue le dichiarazioni del correo. Né l'elemento di riscontro deve essere necessariamente inquadrato in una prefissa tipologia o concernere il *thema probandum*, atteso che esso deve valere solo a confermare *ex extrinseco* l'attendibilità della chiamata (Cass. Pen. Sez. I 6.10.93 n. 9105, Maggi ; Cass. Pen. Sez. IV 20.10.93 n. 9509, Ameglio; Cass. Sez. II, 7.2.91, Vannini; Cass. Sez. VI, 11.1.91, Teresi).

Ed ancora è da notare che i riscontri in questione, dovendo confermare l'attendibilità della chiamata in correità, possono anche non riferirsi alla specifica posizione dell'accusato, ma ad altre circostanze oggettive o ad altre posizioni, offrendo nel loro complesso la prova della credibilità del chiamante in correità (Cass. Pen. Sez. II 31.7.93 n. 7502, Piscitelli).

Parimenti, quando le dichiarazioni rese dal chiamante riguardano un'unica posizione, o sono comunque valutate con riguardo ad un'unica posizione, l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborarle non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, ma è sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della

posizione interessata, di adeguata significanza (cfr. Cass., Sez. I, 10.5.93, Algragnati).

Alla stregua di quanto finora osservato, le dichiarazioni rese dal Giuffrida, dal Basile e dal Troina sono sostanzialmente convergenti tra loro, giacchè le divergenze tra le stesse attengono a elementi non essenziali del racconto, mentre sono pienamente coincidenti rispetto al nucleo fondamentale di esso e, cioè, in relazione alla indicazione delle persone che hanno preso parte al delitto, anche in veste di mandante, ai ruoli svolti da ognuna ed alla fase preparatoria dell'omicidio.

Peraltro, va anche aggiunto che le rivelazioni dei tre collaboratori di giustizia che hanno preso parte attiva alla perpetrazione del delitto, oltre che riscontrarsi reciprocamente ed essere confermate da riscontri esterni ed oggettivi, hanno ricevuto ulteriore convalida nelle dichiarazioni di imputati in procedimento connesso.

ANDRONICO SALVATORE ha dichiarato di aver fatto anch'egli parte dell'organizzazione mafiosa dei Laudani e di essere cugino di Torrisi Salvatore.

Quest'ultimo, nel 1996, durante un comune periodo di latitanza trascorso in Trecastagni, si era vantato con lui dei numerosi omicidi commessi ed aveva aggiunto che tra le vittime vi era anche un avvocato.

TORRETTI MARIO GIUSEPPE ha confessato di essere stato affiliato nel clan Laudani e di aver commesso per conto di tale associazione numerosi reati fra i quali omicidi, rapine, estorsioni e porto e detenzione di armi.

Ha precisato di aver militato nel gruppo di Acicatena retto da Grasso Giuseppe e di aver conosciuto, quali coaffiliati del sodalizio dei Laudani, Giannetto Silvio, Amante Fulvio, Torrisi Salvatore, Catti Salvatore, Gangi Gaetano e Giuffrida Alfio Lucio, quest'ultimo reggente dell'associazione suddetta durante la detenzione di Di Giacomo Giuseppe.

Ha indicato come luoghi di riunione degli associati due stalle, una ubicata ad Aci Sant'Antonio ed una lungo il percorso per Aci Bonaccorsi.

DI STEFANO SALVATORE, anch'egli ex componente della cosca dei Laudani, ha riferito che, durante la detenzione di Di Giacomo Giuseppe, reggente della consorterìa era stato Giuffrida Alfio Lucio.

Ha aggiunto che il Di Giacomo, mentre era detenuto, si serviva del cognato Di Mauro Matteo per comunicare con gli affiliati e far loro pervenire i propri "messaggi".

Il gruppo disponeva per le riunioni di due stalle, una in Aci Bonaccorsi ed un'altra, denominata "le galline", nei pressi di Aci Sant'Antonio.

Ha dichiarato di conoscere quali affiliati Di Giacomo Giuseppe, Giuffrida Alfio Lucio, Basile Mario Demetrio, Di Mauro Matteo, Gangi Gaetano, Amante Fulvio, Catti Salvatore, Torrisi Salvatore, Troina Salvatore (cognato di esso Di Stefano) e Giannetto Silvio ed inoltre, nel corso dell'udienza del 3.2.99, ha proceduto al riconoscimento di Amante, Di Mauro, Torrisi, Catti, Giannetto, Fichera e Gangi.

Ha affermato che all'epoca dell'omicidio dell'avvocato Famà egli era detenuto presso il carcere di Enna e che, pochi giorni dopo, aveva appreso dal proprio cognato Troina Salvatore, nel corso di un colloquio, che il delitto era addebitabile al clan Laudani.

Ha precisato che egli da tempo era a conoscenza, sempre per averlo appreso dal Troina, dell'intenzione del Di Giacomo di fare uccidere l'avvocato Bonfiglio "perché si era mangiato troppi soldi" e non era riuscito ad ottenere ciò che da lui si aspettava il Di Giacomo. Dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 13 dicembre 1995, dal Torrisi Salvatore e da Grasso Francesco aveva saputo che la decisione di eliminare l'avvocato Bonfiglio non era stata abbandonata neanche a seguito dell'uccisione dell'avvocato Famà.

Con riferimento all'omicidio dell'avvocato Famà, il Di Stefano ha riferito che i particolari di esso gli erano stati raccontati dal Troina mentre era ancora detenuto e, successivamente (pochi giorni prima del blitz denominato "Ficodindia" effettuato nell'ottobre 1996), dal Basile Mario mentre con quest'ultimo si recava presso lo studio dell'avvocato Bonura, situato nei pressi di quello dell'avvocato Famà.

Ha dichiarato che il Basile ed il Gangi Gaetano, mentre stavano andando dall'avvocato Bonura, avevano avvistato l'avvocato Famà nell'atto di entrare nel proprio studio.

Portata tale notizia a coloro che erano riuniti nella stalla, si era deciso di uccidere immediatamente l'avvocato Famà e la maggior parte dei presenti era partita per Catania.

A bordo della FIAT UNO bianca (di proprietà di Amante Fulvio o di Catti Salvatore) erano saliti lo Amante, che si era posto alla guida, il Catti ed il Torrissi; su una FORD avevano preso posto il Gangi ed il Basile; su una Y10 si trovavano il Giuffrida ed il Grasso.

A sparare contro il legale era stato il Torrissi, per come egli aveva appreso dallo stesso Torrissi, nonché dal Basile.

Aveva successivamente appreso che era stata utilizzata una pistola cal. 7,65 munita di un silenziatore realizzato artigianalmente e fornita da Fichera Camillo per l'omicidio dell'avvocato Bonfiglio. Poiché quest'ultimo omicidio non era stato realizzato, la pistola era stata conservata in un garage e poi prelevata poco prima di uccidere l'avvocato Famà, da parte di coloro che si trovavano sulla FIAT UNO, che era un'autovettura di provenienza lecita.

Del delitto in questione gli avevano parlato sicuramente il Troina, il Basile, il Torrissi e, forse, il Giuffrida.

Ha aggiunto di sapere che il Troina ed il Basile avevano effettuato un sopralluogo per uccidere tale Zappalà soprannominato "u pittinaru"; non ha saputo indicare né il periodo, né i motivi di tale tentativo; ha precisato che con detti cognome e soprannome erano conosciuti tanto il padre, Pippo, quanto il figlio, Salvuccio.

ROMEO GIOVANNI ha dichiarato di aver militato nell'organizzazione dei Laudani e di aver personalmente effettuato, dopo la consumazione dell'omicidio dell'avvocato Famà, alcuni sopralluoghi relativi all'altro legale avvocato Bonfiglio, che si doveva anche lui eliminare "perché si era mangiato troppi soldi".

Ha confermato che il Giuffrida, rispondendo ad una sua precisa domanda, aveva escluso che l'uccisione dell'avvocato Famà fosse da addebitare al clan dei Laudani, cercando di fargli credere che a perpetrarla erano stati esponenti di altri sodalizi.



CAPITOLO QUARTO

L'arma dell'omicidio

Si è in precedenza osservato che il più rilevante riscontro oggettivo esterno all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è costituito dal ritrovamento della pistola con la quale è stato perpetrato l'omicidio dell'avvocato Famà.

L'arma predetta è stata ritrovata dalle Forze dell'Ordine a seguito delle indicazioni fornite da Giuffrida Alfio Lucio.

Costui ha riferito che, successivamente all'inizio della propria collaborazione con la giustizia e di ritorno al carcere di Messina, ove trovavasi detenuto, dopo aver accompagnato i Carabinieri ad effettuare sopralluoghi con riferimento alle dichiarazioni rese, nel transitare per il raccordo che conduce all'autostrada, aveva ricordato il posto in cui era stata gettata via da Torrisi Salvatore la pistola utilizzata per l'omicidio, alla quale era stato tolto il silenziatore, e lo aveva segnalato ai militari. Ha chiarito di non aver detto in precedenza che la pistola in questione era stata gettata in un cassonetto dell'immondizia, ma soltanto di aver voluto indicare le ricorrenti modalità di disfacimento da parte degli appartenenti al clan delle armi impiegate nella commissione di delitti.

Tali rivelazioni del Giuffrida hanno ricevuto conferma nella testimonianza resa dal M.llo dei Carabinieri Paolo Protopapa, il quale aveva fatto parte della pattuglia di militari che aveva svolto attività di indagine ai fini della verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e fra questi il Giuffrida, che avevano reso dichiarazioni in relazione all'organizzazione criminale dei Laudani.

Il Protopapa ha affermato che la sera del 6 agosto 1997, dopo che erano stati compiuti alcuni sopralluoghi a Catania, mentre l'autovettura con a bordo i Carabinieri ed il Giuffrida percorreva la bretella che collega la città all'autostrada per Messina (viale Mediterraneo), all'altezza della prima piazzola sulla destra, il Giuffrida aveva chiesto



di arrestare la marcia perché aveva rammentato che quello era il luogo in cui era stata gettata la pistola con la quale era stato perpetrato l'omicidio dell'avvocato Famà. Egli aveva redatto apposita relazione di servizio che aveva consegnato ai suoi superiori.

Il M.llo dei Carabinieri Grasso Giovanni ha dichiarato di aver effettuato un primo sopralluogo, subito dopo aver ricevuto notizia delle indicazioni fornite dal Giuffrida, al fine di rendersi conto della natura del terreno e delle modalità che occorreivano per eseguire le ricerche dell'arma.

Il Tenente dei Carabinieri Delle Grazie Luigi ha riferito di aver svolto l'ispezione nel terreno in questione, del quale erano già stati individuati le particelle catastali ed i proprietari, avvalendosi della collaborazione di militari dell'Arma e di personale del Corpo Forestale dello Stato.

Il Tenente Delle Grazie ha precisato che il terreno è adiacente al viale Mediterraneo, che collega Catania allo svincolo dell'autostrada per Messina; più esattamente, esso si trova, in zona scoscesa e coperta di vegetazione, sul lato destro della strada in corrispondenza di una piazzola di sosta recintata.

L'ispezione, che aveva comportato il disboscamento di parte del terreno, era stata iniziata alle ore 9 circa del 20 ottobre 1997 ed era proseguita il giorno successivo; verso le ore 10.30-11 del 21 ottobre, un operaio addetto alle operazioni aveva ritrovato una pistola in un anfratto tra due lastre di pietra lavica.

Si trattava di una pistola BERETTA cal. 7,65 senza caricatore e con il cane armato. Quest'ultima particolarità lo aveva indotto a bloccare il cane stesso con del fil di ferro a scopo precauzionale.

L'arma era situata a 10-15 metri circa dal limite della piazzola di sosta.

In ordine alle modalità della ricerca e del ritrovamento dell'arma in questione hanno deposto anche le Guardie Forestali, in servizio presso il distaccamento di Catania, Bua Prospero e Rosano Pietro.

Va rilevato che la difesa degli imputati ha avanzato diverse critiche e perplessità in relazione alle indicazioni del Giuffrida sulle circostanze che lo avevano indotto a



ricordare il luogo del disfacimento dell'arma a distanza di tanto tempo dall'omicidio e senza che ne avesse parlato all'inizio della sua collaborazione.

Al riguardo, va osservato che le rivelazioni sul punto del collaborante hanno ricevuto puntuale riscontro nelle testimonianze sopra riportate, sia con riferimento alla spontaneità ed alla occasionalità del suo ricordo (cfr. deposizione del M.llo Protopapa), sia con riguardo alla ubicazione del posto in cui l'arma era stata gettata via.

Peraltro, le risultanze processuali non hanno fornito alcun dato idoneo a smentire sul punto il Giuffrida. Né è ipotizzabile una sua attività fraudolenta, atteso che all'epoca del ritrovamento il Giuffrida era detenuto da diversi mesi, e non è verosimile un inganno preordinato sin dall'epoca in cui egli era libero, aveva la disponibilità dell'arma ed era assolutamente lontano dall'idea di avviare attività di collaborazione con la giustizia.

La pistola *de qua* è stata oggetto di perizia balistica collegiale disposta dalla Corte.

Prima di procedere a disamina delle argomentazioni e delle conclusioni peritali, è opportuno ricordare quanto è emerso, sotto il profilo che qui interessa, dalla relazione di consulenza medico-legale e balistico-forense disposta dal P.M. e ritualmente acquisita al fascicolo per il dibattimento.

I consulenti predetti, in base all'osservazione delle caratteristiche dei segni impressi sui bossoli e sui proiettili, avevano ritenuto trattarsi di una pistola BERETTA della serie 80 e che i colpi erano stati esplosi da una pistola munita di silenziatore.

Quest'ultimo dato era stato ricavato in particolare dall'esame dei proiettili e delle ferite riportate dalla vittima, atteso che i fori d'ingresso di esse presentavano un orletto cincischiato ed irregolare e che le pallottole recavano delle microstriature non riconducibili al sistema di striatura dell'arma, ma erano invece indice di un movimento di torsione di proiettili non stabilizzati.

Le caratteristiche succennate nelle ferite e nei proiettili erano state considerate sicuro indice dell'uso di un'arma munita di silenziatore.

Inoltre, si era accertato che i sette bossoli repertati erano stati espulsi dalla medesima arma.

A seguito del rinvenimento dell'arma, il P.M. aveva disposto altra consulenza tecnico-balistica, dalla quale era risultato che l'arma stessa era una pistola semiautomatica marca P. BERETTA mod. 81 o 82; che i bossoli ed i proiettili in sequestro erano appartenuti a cartucce cal. 7,65 mm. Browning sparate dalla medesima arma; che la pistola presentava tutte le parti in acciaio pesantemente interessate da attacchi corrosivi, al punto che il carrello risultava bloccato sul fusto e la catena di scatto anch'essa bloccata con il cane armato; che ulteriori accertamenti, diretti a verificare se si trattasse dell'arma utilizzata per l'omicidio dell'avvocato Famà, a causa delle condizioni in cui si trovava la pistola, avrebbe costituito un'indagine irripetibile e, conseguentemente, venivano sospese le operazioni in attesa delle determinazioni del P.M..

L'approfondito esame della pistola sequestrata ha successivamente consentito al collegio peritale nominato dalla Corte di pervenire a conclusioni ancor più significative, come si evince da quanto di seguito riportato.

L'arma è una pistola semiautomatica mod. 82 B.B. allestita dalla Beretta e camerata per cartucce cal. 7,65 Browning; essa, rinvenuta priva di caricatore e con il cane armato, è contrassegnata dalla matricola E 13572 W ed è stata testata in Italia nel 1983; il vivo di volata della canna dell'arma è internamente filettato per l'adozione di un moderatore di suono.

I sette bossoli cal. 7,65 Browning in reperto sono residuati da cartucce allestite dalla Sellier & Bellott; nessuno dei bossoli è stato arrotato e/o calpestato.

I sette bossoli rinvenuti sui luoghi dell'omicidio dell'avv. Serafino Famà provengono dalla stessa arma che è quella in sequestro.

I cinque proiettili cal. 7,65 Browning estratti alla vittima provengono da cartucce introdotte nella canna dell'arma in reperto.

Alle conclusioni che precedono si è pervenuto comparando delle impronte di "incameramento" (introduzione della cartuccia nella corrispondente camera) rilevate sia sui test, che sui tre proiettili meno traumatizzati (R.P.1, R.P.3, R.P.0).

Tale "impronta", che è in realtà una strisciata, è stata originata nella canna nella quale le cartucce sono state camerate.



I cinque proiettili in reperto provengono dalla stessa canna.

Sempre sui tre proiettili meno traumatizzati (R.P.1, R.P.3, R.P.0), è stata rilevata una deformazione fra due impronte di rigatura, consecutive, che sono sempre le stesse in tutti i proiettili indicati.

Tale trauma (deformazione), topograficamente ripetitivo e che per tale motivo non può essere considerato casuale ed originato durante le traiettorie, può essere imputabile ad una deformazione del vivo di volata della canna, peraltro non rilevata sull'arma esaminata, ovvero all'impiego di un moderatore di suono.

Per le motivazioni sopra riportate, in ordine al trauma rilevato sui proiettili, si può affermare che l'arma in sequestro era munita di silenziatore quando venne impiegata nella consumazione dell'omicidio dell'avv. Serafino Famà.

La deformazione rilevata sui proiettili è imputabile alla imperfetta coassialità fra il "silenziatore" e la canna.

Con riferimento ad un'osservazione difensiva, i periti altresì hanno esaminato anche i due reperti in "fil di ferro", che sono risultati di zinco e, quindi, con un grado di ossidabilità di gran lunga inferiore a quello delle armi (peraltro, va ricordato che la presenza del fil di ferro sul cane armato della pistola è stata chiarita dal Tenente dei Carabinieri Delle Grazie).

Osserva la Corte che vanno pienamente condivise le argomentazioni e le conclusioni peritali, atteso che esse appaiono correttamente ed esaurientemente fondate su una scrupolosa e precisa attività di esame e di comparazione documentata, altresì, da un consistente numero di immagini fotografiche ingrandite dei reperti di cui è stato effettuato l'esame e tra i quali è stata eseguita la comparazione.

A fronte di tali puntuali risultanze, basate su argomentazioni corrette, complete e documentate, non possono trovare considerazione alcuna le critiche avanzate dalla difesa degli imputati.

Ed infatti, la difesa degli imputati non ha fornito alcuna spiegazione, alternativa all'effetto *kay hole* (foro a buco di serratura); tale effetto, rilevato sul corpo dell'avvocato Famà dal medico legale (si vedano i tipici fori prodotti dai proiettili), è caratteristico dell'impiego di un'arma silenziata.



Anche i consulenti del P.M. hanno chiarito che il foro a buco di serratura (kay hole) è causato da un proiettile destabilizzato nella sua traiettoria perché proveniente da un'arma silenziata.

Inoltre, il collegio peritale di ufficio ha rilevato sui proiettili una deformazione posizionata fra due medesime impronte di rigatura; ha anche accertato che la volata della canna (da dove esce il proiettile e che rappresenta la giunzione con il silenziatore) non era deformata.

Le alternative motivazioni alla deformazione proposte dalla difesa degli imputati, rappresentate dall'urto contro il tessuto osseo della vittima, appaiono improponibili perché è impensabile che cinque proiettili urtino nella stessa zona identificata fra due medesime impronte di rigatura. Peraltro, le deformazioni sono state rilevate anche sui proiettili che non hanno attinto tessuto osseo, bensì quello muscolare.

Al contrario, le deformazioni di che trattasi trovano unica giustificazione nella eccentricità fra la volata della canna ed il silenziatore.

La causa delle deformazioni non ha quindi alternativa diversa da quella dell'impiego di un'arma silenziata affetta da quella eccentricità argomentata nella perizia collegiale.

La difesa degli imputati ha poi criticato l'affermazione di uno dei periti di ufficio (*... "Ma lo stesso non smentisce così affatto la casualità che possano sussistere due, tre venti pistole che pur di anni diversi di fabbricazione, possano trovarsi ad assemblare percussori od estrattori già fabbricati ed immagazzinati, ma provenienti da uno stesso lotto di produzione con gli stessi attrezzi."*).

Va osservato al riguardo che la produzione della ditta Beretta non è certamente quantificabile in un numero molto limitato di armi e che non risponde al vero che da parte del collegio peritale sia stata ipotizzata la casualità indicata dalla difesa.

Parimenti, non risponde al vero che non sia stato chiarito dai periti di ufficio che la canna trovata assemblata alla pistola in sequestro sia stata l'originale di fabbrica, atteso che l'originalità della canna dell'arma in questione è documentata dalle relative foto che illustrano il logo di fabbrica della Beretta.

I periti hanno affermato di non avere potuto effettuare esami comparativi fra i proiettili in reperto e quelli test provenienti dall'arma in sequestro, perché le rigature della canna erano danneggiate; hanno quindi correttamente ammesso l'impossibilità di eseguire detto accertamento identificativo di tipo tradizionale.

Il collegio peritale ha tuttavia rilevato sui proiettili in reperto una serie di striature (c.d. impronte di incameramento) che sono identiche e che sono state comparate con le corrispondenti striature rilevate sui proiettili recuperati dall'arma.

Tali striature non sono posizionate sulla parte cilindrica dei proiettili, che è quella interessata dalle rigature danneggiate della canna, ma sulla parte ogivale che non entra in contatto con le rigature stesse.

Le striature in questione, originate al momento dell'introduzione in canna delle cartucce e quindi prima dell'esplosione dei colpi, non risentono pertanto del danneggiamento delle rigature, dal momento che interessano la parte ogivale (quella arrotondata) che non entra in contatto con le rigature stesse.

I periti, dopo avere effettuato comparazioni positive fra le striature rilevate sia sui proiettili in reperto che su quelli test e dopo avere visualizzato la fase cinematica nella quale tali impronte vengono apposte, hanno concluso affermando che i cinque proiettili estratti alla vittima provengono da cartucce introdotte nella canna dell'arma in sequestro.

Gli stessi non avrebbero potuto concludere, sotto il profilo tecnico-comparativo, sull'equiprovenienza dei proiettili dalla canna dell'arma in esame poiché sarebbe stata una contraddizione tecnica (danneggiamento delle rigature non ispezionabili) che non è, tuttavia, determinante; la sostanza dell'accertamento è, infatti, l'equiprovenienza dei bossoli e proiettili in reperto dall'arma sequestrata.

La difesa degli imputati, citando le pag. 33 e 34 della pubblicazione in materia balistica a firma di due dei periti, ha affermato che secondo gli autori *"un'arma viene identificata se sono positive le comparazioni degli undici elementi indicati nella pubblicazione"*.



Dalla consultazione della pubblicazione citata, è emerso invece che gli undici punti indicati dagli autori rappresentano soltanto l'elencazione delle varie tracce rilevabili sui bossoli.

Ed invero, nelle pagg. 74-75 della stessa pubblicazione è detto che:

“un giudizio finale sulla equiprovenienza di bossoli e/o proiettili dalla stessa arma può essere espresso anche esaminando una sola impronta, ma è indispensabile che la stessa sia fortemente caratterizzante su bossoli e/o proiettili può infatti non essere fotograficamente apprezzabile la micromorfologia di determinate impronte, sia per la perfetta finitura degli organi che le originano che per altre cause fra le quali alcune di quelle illustrate in precedenza;se nello stesso contesto si dovesse rilevare altra impronta la cui micromorfologia è caratterizzante e peculiare dell'organo dell'arma dalla quale proviene, tale positività è da considerare esaustiva con i limiti insiti in quanto precedentemente esposto. In relazione ai proiettili è utile ricordare che gli stessi, per il “lavoro” che esplicano, vengono repertati quasi sempre più o meno disastriati. Il pretendere che la comparazione, se tecnicamente ma non antologicamente dimostrata, venga invalidata soltanto perché non sono otticamente ispezionabili alcune impronte traumatizzate dall'impatto, significa disattendere la finalità della comparazione dei proiettili anche in considerazione della loro funzione”. Per quanto concerne le critiche attinenti all'impiego di un'arma silenziata nell'esecuzione dell'omicidio dell'avvocato Famà, va sottolineato che duplici sono le motivazioni oggettive e documentate che dimostrano l'impiego di un'arma silenziata: quella rilevata dal medico legale (effetto key hole sul cadavere) e la deformazione riscontrata sui proiettili, evidenziata dal collegio peritale, ed originata dalla imperfetta coassialità fra la canna ed il silenziatore (peraltro, sul punto va anche ricordata la testimonianza dell'avvocato Ragonese che depone per l'impiego di un'arma munita di silenziatore).

Tra le varie argomentazioni della difesa degli imputati, non si coglie alcuna motivazione alternativa a quelle tecniche e logiche offerte dai periti sull'origine delle deformazioni rilevate sui proiettili.

Non appare incoerente, nè penalizzante per gli accertamenti balistici disposti da questa Corte la mancata identificazione, da parte del collegio peritale, della tipologia del silenziatore. Infatti, il problema da risolvere si concretizzava nell'accertamento sull'eventuale impiego di un'arma silenziata e sulle motivazioni tecniche di tale conclusione desumibili dall'esame dei reperti. I periti hanno motivato tale impiego con le deformazioni rilevate sui proiettili, sempre fra le stesse impronte di rigatura, e la difesa non ha potuto proporre una motivazione alternativa a quella argomentata e dimostrata dal collegio peritale.

L'assunto difensivo appare dunque inconsistente, avuto riguardo all'assoluta mancanza di motivazioni alternative al KAY HOLE evidenziato dal medico legale ed alla deformazione sui proiettili rilevata dal collegio peritale.

Si può, pertanto, conclusivamente affermare che per la consumazione dell'omicidio in questione è stata impiegata un'arma sulla quale era stato applicato un silenziatore e che i proiettili sono inequivocabilmente provenienti da detta arma.

Il collegio peritale, infatti, ha evidenziato che, in alternativa genetica, due possono essere state le cause delle striature rilevate sui proiettili: o si è verificata una rottura nel vivo di volata, circostanza però non accertata, ovvero, e questa è l'ipotesi comprovata, vi è stata una mancanza di coassialità tra il silenziatore e la pistola che ha lasciato sui proiettili in sequestro e su quelli test segni inequivocabili.

Il ritrovamento dell'arma e le conclusioni peritali, conseguentemente, costituiscono un decisivo riscontro delle dichiarazioni rese da Giuffrida Alfio Lucio.



CAPITOLO QUINTO

Il movente dell'omicidio

Prima di affrontare il tema della causale del delitto, è opportuno effettuare delle brevi considerazioni in relazione ad assunti difensivi tendenti ad escludere la dignità di prova alla chiamata in correità ed ad attribuire ad essa esclusivamente valore indiziario.

L'argomento è stato già trattato nella parte generale, ma è opportuno ribadire che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 3.2.90, Belli; Cass. Sez. un. 6.12.91, Scala), le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato sono annoverate tra le prove e non tra i semplici indizi, se confortate da elementi di riscontro esterni e, pertanto, possono formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, insieme con i necessari riscontri probatori, che non sono peraltro predeterminati nella specie e nella qualità e che dunque possono essere di qualsiasi tipo e natura.

Quanto appena evidenziato, come ha insegnato la Suprema Corte, si evince non solo dai lavori preparatori del codice, ma anche dalla dizione letterale dell'art. 192 comma III c.p.p. "altri elementi di prova".

Tale conclusione assume significativa importanza con riferimento al movente di un omicidio, in quanto l'accertamento della causale del delitto assume particolare rilevanza nel processo indiziario dove ha funzione di riscontro e di catalizzatore degli indizi positivi di responsabilità emersi a carico dell'imputato.

Allorchè, invece, si sia in presenza di prove dirette di colpevolezza, come nel caso di specie, il mancato accertamento dei precisi motivi dell'omicidio può ritenersi irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Fatte queste premesse va osservato che, al contrario di quanto ha sostenuto la difesa degli imputati e nonostante non si verta in un'ipotesi di processo indiziario, le risultanze processuali hanno ben posto in luce i motivi che hanno determinato



l'uccisione dell'avvocato Famà, per come si desume dalla valutazione unitaria delle dichiarazioni di più collaboranti, della testimonianza dell'avvocato Bonfiglio e del contenuto di alcuni atti acquisiti al processo.

Per comprendere le ragioni che hanno portato all'uccisione dell'avvocato Famà è necessario parlare prima del progetto omicidiario posto in essere in danno dell'avvocato Bonfiglio, giacchè i due episodi sono strettamente collegati fra di loro.

I collaboratori di giustizia Giuffrida, Di Stefano e Romeo hanno concordemente affermato che l'ordine di uccidere l'avvocato Bonfiglio era stato impartito dal Di Giacomo perché detto legale aveva preteso troppi soldi senza riuscire ad ottenere alcun favorevole risultato processuale.

In particolare, il Giuffrida ha riferito che l'avvocato Bonfiglio era il legale del Di Giacomo e che era stato quest'ultimo a far pervenire l'ordine di eliminarlo perché, nonostante l'ingente somma di denaro corrispostagli, non aveva ottenuto la scarcerazione.

A sua volta, il Di Stefano, oltre a ribadire che il Di Giacomo voleva fare uccidere l'avvocato Bonfiglio perché aveva ricevuto molti soldi e purtuttavia si era dimostrato strafottente nei di lui confronti, ha affermato che il Di Giacomo intendeva fare uccidere anche Corrado Stella, moglie del proprio cognato Di Mauro Michele, con la quale intratteneva una relazione. L'incarico era stato conferito al Troina, al Catti, al Torrisi ed a La Rocca Vittorio, affiliato di spicco del clan Laudani, i quali dovevano prelevare la donna mentre accompagnava i figli a scuola e quindi ucciderla dopo averla interrogata per conoscere dove si trovasse il di lei fratello Nino Corrado. In realtà, il Di Giacomo, poiché era stato tratto in arresto in tarda ora mentre si trovava in compagnia della Corrado, temeva che la notizia della sua relazione extraconiugale si diffondesse tra gli associati e, pertanto, ne aveva decretato l'eliminazione per impedire che ne parlasse. L'eliminazione della donna era stata impedita dagli arresti relativi al procedimento denominato "Ficodindia 1" avvenuti nell'ottobre del 1996.

L'avvocato Tommaso² Bonfiglio ha dichiarato di aver difeso per molti anni il Di Giacomo Giuseppe e che l'ultima sua prestazione professionale in favore del predetto era stata, verso la fine del mese di marzo del 1996, innanzi alla Corte di Appello di

Catania, la quale aveva ridotto la condanna inflitta in primo grado al Di Giacomo a titolo di continuazione per il reato di associazione mafiosa.

Per tale delitto il Di Giacomo era stato tratto in arresto mentre si trovava in casa di Corrado Stella.

In un precedente diverso processo il Di Giacomo era stato condannato dalla Corte di Assise di Appello di Catania, sempre per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., con riferimento all'organizzazione Laudani.

In relazione a quest'ultima condanna esso avvocato Bonfiglio aveva proposto ricorso per Cassazione, ma non era poi andato a discuterlo.

Il 6 giugno 1996 egli aveva ricevuto dal Di Giacomo una lettera con la quale gli veniva revocato il mandato difensivo.

Nel processo davanti alla Corte di Assise di Catania, nel quale coimputati del Di Giacomo erano stati Corrado Antonino e Di Mauro Michele, e, poi, innanzi a quella di secondo grado difensore del coimputato Di Mauro Michele, coniugato con Corrado Stella, era stato l'avvocato Serafino Famà.

Nel processo celebratosi davanti alla Corte di Assise di Appello era stata richiesta la deposizione della Stella Corrado. Allorchè la Corrado era stata chiamata per deporre in aula non era stato presente l'avvocato Famà. Poi il processo era stato rinviato ed all'udienza successiva, su consiglio dell'avvocato Famà, difensore del di lei marito, la Corrado si era astenuta dal rendere dichiarazioni.

L'avvocato Bonfiglio ha affermato che il Di Giacomo si lamentava dell'arresto subito, che riteneva ingiusto anche per le modalità con cui era stato eseguito, e contava molto sulle dichiarazioni della Corrado Stella per dimostrare la sua innocenza ed infatti non aveva nascosto il suo disappunto per il comportamento della donna.

La Corrado Stella avrebbe dovuto deporre circa i discorsi che il Di Giacomo avrebbe intrattenuto con l'amante di Corrado Antonino.

L'Avvocato Bonfiglio ha poi dato indicazioni sull'ubicazione e sulla distribuzione dei locali del proprio studio legale, sul quale insiste la propria abitazione, sui collaboratori che lo frequentano e sulla circostanza di essere proprietario di una villa

sul mare in territorio di Acireale (fornendo in tal modo un ulteriore preciso riscontro alle dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia esaminati).

Ha pure affermato di aver subito, ad opera di ignoti, nella notte tra il 26 ed il 27 novembre 1995, un'effrazione in danno dello studio di cui sopra da lui regolarmente denunciata.

Il contenuto delle dichiarazioni dei collaboranti sopra indicati e della deposizione dell'avvocato Bonfiglio trovano coesione ed arricchimento nell'esame degli atti processuali acquisiti.

Risulta invero, dalla lettura delle sentenze della Corte di Assise di Catania in data 13.7.92-e della Corte di Assise di Appello di Catania del 24.11.93, che il Di Giacomo Giuseppe era stato processato per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso dei Laudani.

In primo grado il Di Giacomo era stato assolto ma, su ricorso del Procuratore Generale, in grado di appello era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.

Il 10 settembre 1993, e quindi durante la celebrazione del processo di appello, il Di Giacomo era stato tratto in arresto nottetempo mentre si trovava in compagnia di Corrado Stella, moglie del di lui cognato Di Mauro Michele, nella casa della donna in Sant'Alfio, e nell'atto in cui giacevano entrambi in uno stesso letto (per come si evince dalla deposizione dell'Appuntato dei Carabinieri Moschella Giuseppe resa all'udienza del 14.6.95 davanti al Tribunale di Catania).

Dal verbale dibattimentale in data 30 settembre 1993 davanti alla Corte di Assise di Appello di Catania risulta che l'avvocato Tommaso Bonfiglio, difensore del Di Giacomo, aveva indicato come teste a discolpa la Corrado Stella. L'avvocato Serafino Famà, quale difensore di Di Mauro Michele, marito della Corrado, aveva richiesto che la Corte revocasse l'ordinanza ammissiva della testimonianza della donna ai sensi dell'art. 198 comma II c.p.p.. La Corte aveva avvertito la Corrado di potersi avvalere della facoltà di non deporre quale moglie dell'imputato Di Mauro Michele e la Corrado Stella si era avvalsa di tale facoltà.

Nel corso del suddetto processo il Corrado Antonino si era determinato a collaborare con la giustizia.

In relazione ai fatti connessi al suo arresto, il Di Giacomo veniva tratto al giudizio del Tribunale di Catania che, con sentenza del 5.7.95, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, avendo ritenuto la continuazione con il reato associativo di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 24.11.93, divenuta esecutiva nei di lui confronti in data 10.6.95.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 28.3.96, divenuta esecutiva in data 17.2.97, aveva ridotto la pena irrogata in primo grado ad un anno e mesi sei di reclusione.

Osserva la Corte che dall'esame globale ed unitario degli elementi sopra indicati emergono chiaramente le ragioni in base alle quali il Di Giacomo si era determinato ad ordinare, prima, l'eliminazione dell'avvocato Bonfiglio (progetto omicidiario, peraltro, mai abbandonato) e, successivamente, l'uccisione dell'avvocato Famà.

Va in primo luogo osservato, invero, che le modalità dell'arresto, l'asserita pretestuosità di esso e, soprattutto, la circostanza di essere stato sorpreso in compagnia della Corrado Stella, moglie del proprio cognato Di Mauro Michele, avevano molto contrariato il Di Giacomo, il quale cercava in ogni modo di provare la propria innocenza e di dimostrare agli affiliati di non aver adottato alcuna condotta moralmente riprovevole. Tali finalità intendeva perseguire in primo luogo attraverso le dichiarazioni in pubblica udienza della Corrado Stella.

Allorchè le sue ragioni erano rimaste inascoltate a causa della mancata deposizione della donna e, secondo lui, anche per colpa del proprio difensore avvocato Bonfiglio, il Di Giacomo aveva reagito come sapeva e poteva fare.

Tutti i collaboranti esaminati hanno descritto il Di Giacomo come soggetto estremamente pericoloso e vendicativo, tanto che nessuno aveva il coraggio di contrastarlo o di discuterne gli ordini.

Ebbene, del tutto conformemente a tale carattere, il Di Giacomo aveva reagito ai pretesi torti subito pronunciando una sentenza di morte nei riguardi del proprio legale, colpevole, a suo modo di pensare, di avere incamerato lauti compensi e di non essere

riuscito a fargli riottenere la libertà, in particolar modo attraverso la deposizione della Corrado Stella.

Il Di Giacomo aveva così impartito ai propri affiliati liberi, avvalendosi dell'opera dell'altro cognato Di Mauro Matteo, che aveva con lui colloqui in carcere, l'ordine di uccidere l'avvocato Bonfiglio.

Peraltro, che il rapporto professionale tra il predetto legale ed il Di Giacomo fosse definitivamente compromesso si evince, oltre che dalle parole dello stesso avvocato Bonfiglio, anche dalla lettera che il Di Giacomo aveva inviato a quest'ultimo per revocare il mandato difensivo, dalla circostanza che l'avvocato Bonfiglio non si era recato in Cassazione a discutere il ricorso relativo al processo che si era poi concluso con la condanna del Di Giacomo e dal fatto che il Di Giacomo non aveva nominato l'avvocato Bonfiglio, da anni suo difensore, allorchè gli era stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare del 14 ottobre 1996 cd. FICODINDIA1.

Né va dimenticato che, in base a quanto ha narrato il Di Stefano Salvatore, anche la donna aveva ricevuto dal Di Giacomo la stessa sentenza di morte, non eseguita solo perché era scattato il blitz delle Forze dell'Ordine.

Le oggettive difficoltà per eliminare l'avvocato Bonfiglio, siccome prospettategli dagli affiliati cui aveva conferito il relativo incarico, e verosimilmente anche il timore che le indagini, che inevitabilmente sarebbero scaturite dall'omicidio, avrebbero coinvolto sin dall'inizio i clienti del legale (ed egli era da vecchia data cliente dell'avvocato Bonfiglio), avevano indotto il Di Giacomo a mutare, pur senza abbandonare l'originario progetto di uccidere il Bonfiglio, l'obbiettivo della propria vendetta, individuando nell'avvocato Famà la vittima da colpire immediatamente.

Dalla lettura degli atti processuali in precedenza menzionati si desumono chiaramente le ragioni della scelta di eliminare subito l'avvocato Famà.

Infatti, il 30 settembre 1993 all'udienza innanzi alla Corte di Assise di Appello di Catania Corrado Stella, dietro scelta difensiva dell'avvocato Famà, si era rifiutata di effettuare la testimonianza in favore del Di Giacomo chiesta ed ottenuta dall'avvocato Bonfiglio.



In data 24 novembre 1993 la Corte di Assise di Appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva inflitto una dura condanna al Di Giacomo per il reato associativo.

Il 10 giugno 1995 la sentenza predetta era passata in cosa giudicata.

Il successivo 5 luglio 1995 il Tribunale di Catania aveva inflitto al Di Giacomo, a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello, un'ulteriore condanna per i fatti collegati al di lui arresto.


Risulta poi accertato che il Di Giacomo aveva avuto colloqui, presso il carcere di Firenze, con il di lui cognato Di Mauro Matteo, abituale veicolo per trasmettere messaggi ed ordini agli affiliati liberi, in data 22.8.95, 19.9.95 e 31.10.95 e, secondo le indicazioni del collaboratore di giustizia Giuffrida Alfio Lucio, l'ordine di uccidere l'avvocato Famà era pervenuto qualche giorno prima del 9 novembre 1995, data di perpetrazione dell'omicidio.

Il Di Mauro Matteo, pertanto, aveva portato al Giuffrida l'ordine del Di Giacomo di sospendere l'esecuzione dell'omicidio dell'avvocato Bonfiglio e di effettuare immediatamente l'uccisione dell'avvocato Famà dopo l'ultimo colloquio avuto con il cognato in carcere in data 31.10.95.

Evidentemente il definitivo fallimento delle proprie aspettative di ottenere la libertà aveva reso furioso il Di Giacomo, il quale sicuramente ne aveva attribuito la responsabilità, unitamente all'inerzia difensiva dell'avvocato Bonfiglio, all'attività professionale svolta dall'avvocato Famà in favore della Corrado Stella.

Non è dato sapere se al Di Giacomo fosse stato già assicurato l'esito favorevole della testimonianza della Corrado ovvero se tale convincimento in lui fosse insorto autonomamente contando sui rapporti intrattenuti con la donna, fatto sta che la mancata deposizione della Corrado, certamente conseguente all'intervento dell'avvocato Famà, era stata vista dal Di Giacomo come la causa diretta della irrealizzabilità del proprio scopo.

Pertanto, essendo più difficile uccidere l'avvocato Bonfiglio, i propositi vendicativi del Di Giacomo, immediatamente e senza i rischi sopra rappresentati, potevano essere soddisfatti con l'eliminazione dell'avvocato Famà.



Le risultanze processuali pertanto, per come sopra evidenziato, hanno dimostrato che il movente dell'omicidio in esame va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell'attività professionale espletata dall'avvocato Famà. Questi, infatti, senza lasciarsi condizionare da alcun fattore esterno all'interesse della Corrado Stella, aveva svolto in favore della stessa il proprio ruolo di difensore tecnico, ingenerando nel Di Giacomo il convincimento che i suoi mali derivassero dalla mancata deposizione della donna e che responsabile di siffatto comportamento fosse proprio l'avvocato Famà.

Una conferma all'affermazione dei collaboranti esaminati, secondo i quali l'omicidio in questione era da attribuire esclusivamente al clan Laudani, è pervenuta anche dal collaboratore di giustizia Di Raimondo Natale, già appartenente alla "famiglia" Santapaola, all'epoca alleata dei Laudani.

Il Di Raimondo ha riferito infatti che Quattroluni Aurelio, anch'egli affiliato al sodalizio Santapaola, era stato incaricato di acquisire informazioni in ordine alla matrice dell'omicidio dell'avvocato Famà, la cui uccisione aveva destato allarme in tutte le locali organizzazioni criminali.

Il Quattroluni aveva contattato proprio il Giuffrida Alfio Lucio, che aveva escluso il coinvolgimento nel delitto del gruppo Laudani.

Nel contempo, Madonia Giuseppe, "uomo d'onore di Cosa Nostra" e capo dell'omonimo sodalizio di Gela, avendo interesse a fare eliminare il proprio cugino Ilardo Luigi, che riteneva un confidente delle Forze dell'Ordine, aveva accreditato la tesi secondo la quale era stato quest'ultimo l'autore tanto dell'omicidio dell'avvocato Famà, quanto di quello in danno della moglie di Santapaola Benedetto. Ed infatti, lo Ilardo era stato eliminato dai santapaoliani proprio perché ritenuto l'autore dei due delitti sopra indicati. Solo successivamente si era appreso che l'uccisione della Minniti Carmela era addebitabile a Ferone Giuseppe, mentre quella dell'avvocato Famà era da attribuire al clan Laudani, per come si era compreso dalle ordinanze di custodia cautelare emesse in relazione ai due distinti episodi criminosi.

L'individuazione nel senso sopra precisato della causale dell'omicidio contraddice palesemente l'affermazione difensiva, in virtù della quale le acquisizioni processuali



non avrebbero consentito di accertare il movente del delitto, essendo peraltro diverse le ragioni per cui l'avvocato Famà poteva essere ucciso.

Dai difensori degli imputati sono stati, infatti, ipotizzati diversi moventi dell'omicidio in esame (ivi compreso quello attribuibile allo Ilardo), i quali però non hanno trovato alcun supporto nelle emergenze del processo.

Si rileva in proposito che al cospetto di elementi probatori di valenza sintomatica insuperabile, quali quelli sottolineati in ordine alla causale del delitto, sono stati formulati dubbi germinati dalla presupposizione di eventualità astrattamente configurabili, quasi che la logica giuridica sia suscettibile di capovolgimenti nel senso che ad un'ipotesi fondata su dati oggettivi, correttamente interpretati secondo la comune esperienza ed i canoni della tecnica probatoria, si possano arbitrariamente contrapporre perplessità basate su congetture del tutto disancorate da circostanze certe.



CAPITOLO SESTO

L'omicidio in persona dell'avvocato Serafino Famà ed i reati connessi

Le considerazioni già formulate in precedenza rendono ascrivibile la maturazione e l'esecuzione dell'omicidio dell'avvocato Famà nell'ambito delle attività criminose del clan Laudani e, segnatamente, da uno dei suoi massimi esponenti, cioè il Di Giacomo Giuseppe, e di altri affiliati, con un livello di segretezza anche nei confronti delle organizzazioni mafiose alleate.

Prima di affrontare la ricostruzione della dinamica dell'omicidio, appare metodologicamente corretto accennare sinteticamente alle vicende della predetta organizzazione.

Per come si desume anche dalle sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di Assise di Catania (n. 12/92) in data 13.7.92 e dalla Corte di Assise di Appello di Catania (n.26/93) in data 24.11.93 (acquisite al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 238 bis c.p.p. e, pertanto, utilizzabili ai fini della prova dei fatti in esse accertati), l'associazione criminale dei Laudani si è distinta tra i gruppi malavitosi operanti nella provincia di Catania a partire dalla seconda metà degli anni settanta, allorchè il capo della stessa, Sebastiano Laudani, aveva imposto il proprio predominio nella zona nord della città etnea, avvalendosi anche di una accorta politica di alleanze con altri sodalizi delinquenti.

Negli anni seguenti i Laudani avevano costituito un'agguerrita organizzazione di tipo mafioso che, con un avveduto alternarsi di alleanze e cruente faide con le altre associazioni mafiose locali, aveva affermato sempre di più il proprio potere ed il proprio prestigio nel territorio catanese.

Uno dei momenti più significativi delle strategie dei Laudani va sicuramente ravvisato nell'omicidio di Nino Pace, esponente di spicco del clan Cappello, voluto dai Laudani stessi quale prezzo dell'"armistizio" con il predetto clan. Tale delitto

aveva determinato una recrudescenza del conflitto che era culminato, il 22.8.1990, con l'omicidio di Laudani Santo.

L'arresto dei fratelli Laudani (Giuseppe, Alfio e Mario) non aveva fatto venir meno il prestigio e la forza dell'organizzazione, la cui direzione era stata interinalmente assunta da Di Giacomo Giuseppe, il quale, già nel 1990, aveva acquisito un ruolo eminente in seno ad essa.

Dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente processo è, poi, emerso che, dopo l'uccisione di Laudani Gaetano (ottobre 1992), i componenti dell'omonima consorteria, cui si erano uniti quelli militanti nel gruppo della "Savasta", si erano nuovamente alleati con la "famiglia" Santapaola, nonché con il clan di Mazzei Santo, detto "u carcagnusu".

Inoltre, con l'arresto del Di Giacomo, Giuffrida Alfio Lucio aveva assunto la reggenza del clan Laudani, unitamente a Di Bella Luigi (successivamente deceduto) ed a Fichera Camillo. Dopo l'arresto del Di Bella e del Fichera, avvenuto nel 1994, il Giuffrida era rimasto l'unico reggente dell'associazione di che trattasi.

Del sodalizio in questione, che era suddiviso in gruppi con rispettivi territori di pertinenza controllati da esponenti di rilievo, facevano parte anche Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giannetto Silvio e Torrisi Salvatore.

Il Giuffrida Alfio Lucio era, dunque, il capo che si trovava in libertà allorchè era maturata nel Di Giacomo la decisione di far uccidere l'avvocato Famà.

Né può destare perplessità la circostanza che il Giuffrida, nonostante la sua posizione apicale, avesse eseguito gli ordini del Di Giacomo per tale episodio delittuoso, attesa la struttura gerarchica del clan e l'esistenza di una pluralità di ruoli di responsabilità all'interno di essa, per cui il Di Giacomo manteneva comunque un ruolo sovraordinato rispetto a quello del Giuffrida stesso.

Il Di Giacomo, dunque, utilizzando i colloqui che intratteneva in carcere con il proprio cognato Di Mauro Matteo, aveva fatto pervenire al Giuffrida l'ordine di uccidere immediatamente l'avvocato Famà, tralasciando per il momento l'ordine precedente di eliminare l'avvocato Bonfiglio.



Il Giuffrida aveva dato sollecita esecuzione all'ordine ricevuto e il 9.11.95, trovandosi nella stalla più volte in precedenza indicata assieme ad alcuni suoi affiliati, non appena aveva appreso da Basile Mario Demetrio, appositamente inviato assieme a Gangi Gaetano e Troina Salvatore per studiare i movimenti e le abitudini della vittima predestinata, che l'avvocato Famà si trovava nel proprio studio, aveva dato inizio all'operazione.

Alla volta di Catania erano partiti il Gangi ed il Basile con una FORD ESCORT, il Giuffrida, il Troina ed il Grasso con la Y10 del Giannetto, nonché il Catti, il Torrissi e lo Amante a bordo della FIAT UNO di quest'ultimo.

Nella stalla erano rimasti Fichera Camillo, Giannetto Silvio e Di Mauro Matteo.

Lungo il tragitto, all'interno di un garage in San Giovanni La Punta era stata prelevata la pistola cal. 7,65 munita di silenziatore fornita in precedenza dal Fichera.

Arrivati a Catania, nei pressi dello studio dell'avvocato Famà, sito in viale Raffaello Sanzio n.60, il Basile ed il Gangi si erano appostati nelle vicinanze per verificare quando l'avvocato Famà sarebbe uscito dallo studio; il Torrissi ed il Catti si erano posti in attesa in un vicino bar ubicato all'angolo tra la stessa via Raffaello Sanzio e piazza Michelangelo; il Giuffrida si era mantenuto in zona facendo dei giri di perlustrazione con la Y10, sulla quale erano rimasti il Troina ed il Grasso (per una precisa descrizione dei luoghi, si veda la relazione della consulenza tecnica, con relativi allegati, disposta dal P.M. ed acquisita al fascicolo per il ibattimento).

Il passaggio di una FIAT TIPO della Polizia e il protrarsi dell'apertura di un negozio nei pressi avevano innervosito e reso ancora più guardinghi i predetti.

Non appena l'avvocato Famà era uscito dallo studio in compagnia di un altro legale, l'avvocato Michele Ragonese, attraversando a piedi la carreggiata e dirigendosi verso il vicino parcheggio, ubicato lungo il predetto viale Raffaello Sanzio, il Catti ed il Torrissi, cui il Gangi aveva segnalato chi fosse l'avvocato Famà, li avevano seguiti. Mentre i due legali percorrevano il parcheggio in direzione del posto in cui si trovava posteggiata l'autovettura FIAT TIPO dell'avvocato Ragonese (il quale avrebbe dovuto dare un passaggio all'avvocato Famà), il Torrissi aveva sopravanzato il Catti ed aveva profferito alcune parole che avevano indotto l'avvocato Ragonese a voltarsi

(notando un individuo che indossava un giaccone color cammello e che impugnava un'arma con la canna lunga).

Il Torrìsi aveva subito esplosi tre colpi con la pistola cal. 7,65 munita di silenziatore attingendo l'avvocato Famà alle spalle; quest'ultimo si era girato su se stesso ed il Torrìsi gli aveva sparato altri tre colpi al volto.

Tale ricostruzione della dinamica dell'omicidio si evince dalle dichiarazioni dei collaboranti, dalla testimonianza dell'avvocato Ragonese e dagli elementi ricavati dalla consulenza medico-legale e dalla perizia tecnico-balistica.

In particolare, va ricordato che in sede di autopsia è stato accertato che l'avvocato Famà era stato colpito da sei proiettili, cinque dei quali reperiti all'interno del corpo, mentre uno era stato trapassante. Tre dei colpi avevano attinto la vittima al dorso, tre al volto. In relazione alle caratteristiche delle ferite ed alle condizioni in cui era stato ritrovato il corpo, è stato ritenuto che i primi colpi erano stati esplosi alle spalle della vittima e che, quando l'avvocato Famà si era girato per poi ricadere supino a terra, erano stati esplosi altri tre colpi al volto.

Immediatamente dopo la sparatoria l'avvocato Ragonese, terrorizzato, era fuggito dal parcheggio ed aveva invocato aiuto ponendosi al centro della carreggiata di viale Raffaello Sanzio.

I primi a fermarsi erano stati il dott. Lanzafame Francesco, con studio medico nello stesso stabile ove era ubicato lo studio dell'avvocato Famà, e la di lui moglie Di Marco Bernardino Rosanna; il dott. Lanzafame aveva anche cercato di prestare i primi soccorsi alla vittima, che, trasportata in ospedale, vi era giunta cadavere.

Coloro che avevano preso parte all'omicidio si erano subito dati alla fuga a bordo delle autovetture con le quali erano arrivati, fatta eccezione per Catti Salvatore, il quale aveva preso posto sulla FORD assieme al Basile ed al Gangi.

Lungo il tragitto per raggiungere la stalla da cui erano partiti, gli occupanti della FIAT UNO (lo Amante ed il Torrìsi) si erano fermati in un parcheggio lungo la strada che porta a San Gregorio e si erano disfatti dell'arma utilizzata per l'omicidio.

Prima di arrivare alla stalla suddetta, gli affiliati si erano incontrati in un bar in Aci Bonaccorsi per prendere un caffè.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, chiaramente provata appare la colpevolezza degli imputati Giuffrida Alfio Lucio e Basile Mario Demetrio in ordine all'omicidio in persona dell'avvocato Serafino Famà.

Il Giuffrida ed il Basile, nel contesto della loro collaborazione con la giustizia, hanno ampiamente e spontaneamente confessato l'addebito, effettuando chiamata in correità nei confronti dei coimputati.

Si è già sottolineata l'attendibilità del Giuffrida, il quale ha riferito circa le fasi di programmazione del delitto, voluto dal Di Giacomo Giuseppe, ed ha ricostruito in maniera precisa e dettagliata le successive fasi preparatoria ed esecutiva dello stesso, con indicazione dei mezzi e dell'arma usata, dei complici che avevano preso parte all'azione e dei ruoli svolti da ciascuno, nonché delle modalità di fuga.

Altrettanto credibile appare il racconto del Basile sia sotto il profilo intrinseco, sia sotto quello estrinseco, risultando sostanzialmente coincidente con la narrazione del Giuffrida, dal momento che le inesattezze riscontrabili nelle due versioni sono relative a circostanze marginali, non idonee certamente ad inficiare il complessivo quadro probatorio.

Va anche sottolineato che l'attendibilità del Basile è risultata rafforzata dalla sua ammissione di avere predisposto un falso alibi per il giorno dell'omicidio in questione.

La falsità del predetto alibi (del quale si è parlato in precedenza) è stata ampiamente dimostrata dagli esiti delle testimonianze assunte in proposito.

Peraltro, va ricordato che le rivelazioni del Giuffrida e del Basile, connotate da autonomia, che ne valorizza l'aspetto della convergenza e rende possibile il riscontro reciproco, hanno ricevuto ulteriore conferma dalle dichiarazioni rese da Troina Salvatore.

Per quanto concerne la posizione degli altri imputati, rileva la Corte che le acquisizioni processuali hanno inequivocabilmente dimostrato la colpevolezza anche di Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Torrisi Salvatore, Catti Salvatore, Gangi Gaetano, Amante Fulvio e Fichera Camillo, tutti militanti nel clan Laudani.

Tutti i collaboranti suddetti hanno indicato il Di Giacomo quale mandante dell'omicidio *de quo* ed hanno precisato che il medesimo aveva comunicato il relativo ordine tramite il cognato Di Mauro Matteo, nel corso di colloqui avvenuti al carcere di Firenze.

Tali dichiarazioni accusatorie, come già detto, hanno trovato un puntuale riscontro negli accertamenti svolti presso l'Istituto carcerario suddetto. E' emerso, invero, che i colloqui tra il Di Giacomo ed il Di Mauro si erano svolti nel periodo precedente all'omicidio, l'ultimo di essi proprio il 31 ottobre 1995, e quindi in un momento sostanzialmente corrispondente a quello indicato dal Giuffrida.

Va aggiunto che la causale del delitto accertata è risultata propria ed esclusiva del Di Giacomo e, conseguentemente, assurge ad elemento decisivo per l'affermazione della responsabilità del mandante predetto.

Le circostanze evidenziate con riferimento al Di Giacomo valgono ovviamente anche nei riguardi del Di Mauro Matteo, il quale ha svolto il ruolo insostituibile e decisivo di tramite tra il cognato detenuto e gli affiliati liberi, ai quali trasmetteva gli ordini ed i messaggi che il Di Giacomo gli affidava.

Va osservato che tale compito, per come è provato dalle corali accuse dei collaboratori di giustizia, il Di Mauro svolgeva solitamente.

Con specifico riguardo all'episodio delittuoso in esame, risulta che il Di Mauro, dopo aver fatto pervenire al Giuffrida, quale capo interinale del clan, l'ordine di uccidere l'avvocato Bonfiglio, aveva comunicato, sempre per disposizione del Di Giacomo, di sospendere momentaneamente l'esecuzione di detto delitto e di procedere immediatamente all'eliminazione dell'avvocato Famà.

E' significativa poi la circostanza che, secondo il Basile, il Di Mauro fosse presente nella stalla allorchè era stata organizzata la spedizione a Catania per uccidere l'avvocato Famà ed al momento della partenza degli affiliati che dovevano eseguire il delitto.

La chiamata in correità effettuata dal Giuffrida, dal Basile e dal Troina nei confronti del Torrisi Salvatore ha attribuito a quest'ultimo un ruolo attivo e specifico nell'esecuzione dell'omicidio.

Ed invero, il Torrasi, partito dal covo del gruppo a bordo della FIAT UNO condotta dallo Amante Fulvio ed occupata anche dal Catti Salvatore, si era per prima cosa interessato di prelevare presso un deposito di San Giovanni La Punta, le cui chiavi erano nella sua disponibilità, l'arma con silenziatore in precedenza fornita dal Fichera Camillo.

Il Torrasi, quindi, giunto a Catania, dopo avere atteso che l'avvocato Famà uscisse dallo studio, lo aveva seguito a piedi insieme con il Catti ed, arrivato all'interno del vicino parcheggio, lo aveva ucciso sparandogli contro con l'arma munita di silenziatore diversi colpi, che lo avevano attinto alle spalle ed al capo.

Si era quindi allontanato a bordo della stessa autovettura con cui era arrivato.

Analogo ruolo di esecutore materiale dell'omicidio ha svolto Catti Salvatore, che aveva lasciato la stalla più volte citata unitamente al Torrasi ed allo Amante a bordo della FIAT UNO di quest'ultimo.

Il Catti aveva aspettato assieme al Torrasi che l'avvocato Famà uscisse dallo studio e, sempre in compagnia del Torrasi, lo aveva pedinato raggiungendolo all'interno dell'area di parcheggio.

Si trovava a pochi metri di distanza dalla vittima allorchè il Torrasi, dal quale non si era mai separato, aveva aperto il fuoco contro di essa.

Era poi fuggito salendo a bordo dell'autovettura FORD condotta dal Basile.

Va ricordato in tema di concorso di persone nel reato che rispondono di omicidio doloso tutti coloro che hanno voluto l'evento mortale, indipendentemente dal contributo causale apportato materialmente. Pertanto, commette omicidio non solo chi inferisce il colpo mortale, ma anche colui che è presente sul luogo del reato, quando tale presenza si accompagni alla volontà di uccidere ed essa sia percepita dall'agente materiale che ne tragga impulso e rafforzamento del proposito delittuoso.

Anche Amante Fulvio ha attivamente contribuito all'attuazione del progetto criminoso.

Egli aveva guidato la propria FIAT UNO trasportando dalla stalla al luogo del delitto gli esecutori materiali di esso, Torrasi e Catti; come già evidenziato, lungo il tragitto aveva consentito al Torrasi di prelevare dal deposito in cui era riposta la pistola cal.

7,65 con silenziatore precedentemente fornita dal Fichera Camillo; aveva quindi garantito la fuga al Torrasi riportandolo nel covo dopo una sosta per disfarsi dell'arma utilizzata.

Per ciò che concerne Fichera Camillo, i collaboranti esaminati hanno concordemente affermato che la pistola utilizzata per uccidere l'avvocato Famà era stata fornita in precedenza dal Fichera unitamente ad un silenziatore fabbricato artigianalmente.

In particolare, il Giuffrida ha riferito di aver chiesto personalmente al Fichera l'arma ed il silenziatore, dicendogli che si doveva eliminare l'avvocato Bonfiglio.

L'arma in questione, poiché era stato temporaneamente accantonato il progetto di uccidere il legale suddetto, era stata invece usata per l'omicidio dell'avvocato Famà.

La circostanza che il Fichera abbia fornito l'arma ed il silenziatore utilizzati per il delitto in esame, ad avviso della Corte, è sufficiente per la configurabilità della responsabilità dell'imputato predetto.

E' principio generale del nostro sistema penale, infatti, quello dell'irrilevanza dell'identità del soggetto passivo ai fini dell'imputazione dolosa dell'evento lesivo realizzato.

Ed invero, la configurabilità della partecipazione a titolo di concorso non è esclusa nell'ipotesi di delitto caratterizzato dalla offesa di persona diversa da quella cui l'aggressione era inizialmente diretta, atteso che la divergenza degli effetti della violazione dall'obiettivo originariamente determinato non incide sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, responsabile, come l'autore materiale, anche del delitto diverso da quello da entrambi concordemente voluto all'inizio (cfr. Cass. 24.11.98 n.182751).

Né si può sostenere che nel caso descritto si possa ipotizzare un difetto del nesso di causalità, giacchè la deviazione dell'offesa verso persona diversa da quella originariamente indicata era stata per il Fichera, sotto l'aspetto della sussistenza del nesso causale, del tutto indifferente, essendosi verificata la medesima offesa (intesa come lesione materiale) che al momento della sua condotta era stata da lui voluta e prevista.



Deve essere considerato, difatti, che al Fichera era stato richiesto dal Giuffrida di fornire una pistola con silenziatore per uccidere un avvocato (il Bonfiglio); che la richiesta gli era stata inoltrata da parte di uno dei capi del clan mafioso in cui lo stesso Fichera militava; che non gli erano stati chiariti i motivi per cui doveva essere commesso un omicidio così eclatante; che il Fichera non poteva (né lo aveva fatto) discutere in merito alla richiesta formulatagli; che, infine, l'arma dallo stesso fornita era stata pur sempre utilizzata per uccidere un avvocato e, quindi, un personaggio la cui eliminazione avrebbe destato uguale scalpore.

E' irrilevante, pertanto, sotto il profilo che qui interessa, la circostanza che al posto dell'avvocato Bonfiglio con l'arma e con il silenziatore consegnati dal Fichera sia stato invece eliminato l'avvocato Famà. Infatti, per quanto esposto, l'apporto causale chiesto all'imputato suddetto era solo quello di fornire un'arma munita di silenziatore per uccidere un avvocato e tale attività, dal medesimo puntualmente svolta, si era pienamente inserita con efficacia causale nel determinismo dell'evento, integrandosi con quella dei compartecipi, con la conseguenza che l'evento realizzato non può che essere considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti.

A rafforzare il convincimento della colpevolezza del Fichera Camillo contribuiscono anche le dichiarazioni rese dagli imputati chiamanti in correità Giuffrida e Basile, secondo i quali il Fichera si era trovato presente al momento in cui nella stalla si era organizzata l'esecuzione dell'omicidio. Più precisamente, il Basile ha anche sostenuto che il Fichera era stato presente allorchè il Gangi aveva riferito al Giuffrida gli esiti positivi del sopralluogo effettuato presso lo studio dell'avvocato Famà; il Giuffrida ha affermato che il Fichera si trovava nella stalla anche al momento del rientro degli affiliati che avevano eseguito il delitto.

Siffatta condotta non depone certamente per una presenza casuale nel covo, ma rivela la consapevolezza del Fichera degli intenti dei coaffiliati e la sua adesione al progetto omicidiario in danno dell'avvocato Famà.

Nell'attuazione dell'azione delittuosa in danno dell'avvocato Famà un ruolo certamente attivo e rilevante ha svolto il Gangi Gaetano.

In base alle coincidenti dichiarazioni rese dal Giuffrida, dal Basile e dal Troina, l'imputato suddetto aveva anzitutto effettuato un sopralluogo (unitamente al Basile ed al Troina ed utilizzando la propria FORD ESCORT) per verificare gli spostamenti dell'avvocato Famà. Era stato lo stesso Gangi a portare nel rifugio al Giuffrida la notizia che la sera del 9.11.95 l'avvocato Famà era all'interno del proprio studio. Partito dalla stalla assieme al Basile sulla FORD ESCORT, aveva assunto con il complice predetto una posizione di controllo allo scopo di verificare il momento in cui l'avvocato Famà sarebbe uscito dallo studio. Tale comportamento del legale aveva poi segnalato al Torrisi ed al Catti, che avevano il compito di eseguire materialmente il delitto, indicando a questi ultimi la persona del Famà che egli conosceva da prima. Aveva infine preso a bordo della suddetta autovettura il Catti per ricondurlo nella stalla, subito dopo la consumazione dell'omicidio.

Per concludere l'esame della posizione del Gangi occorre fare riferimento agli alibi dal medesimo proposti sia con riferimento alla sua presenza in un ristorante poco dopo la perpetrazione del delitto, sia in ordine alla insussistente disponibilità dell'autovettura FORD ESCORT all'epoca dell'omicidio.

Allo scopo di dimostrare la sua presenza in un ristorante di Milo la sera del delitto, il Gangi ha addotto le testimonianze di Leonardi Alfio, titolare dell'esercizio di cui sopra, e della propria amante Pappalardo Matilde.

Il Leonardi ha però dichiarato di non ricordare la data in cui il Gangi aveva cenato nel locale e di non essere in possesso di alcun documento fiscale che potesse comprovare detta presenza.

La Pappalardo ha riferito che, mentre si trovava nel ristorante di Milo assieme al Gangi per festeggiare la ricorrenza dell'inizio della loro relazione, intorno alle ore 21.30, aveva appreso da un telegiornale la notizia relativa all'uccisione di un avvocato.

In sede di spontanee dichiarazioni, il Gangi medesimo ha successivamente precisato che la notizia era stata trasmessa dall'emittente locale TELETNA, ove era comparsa una sovrascritta nel corso della trasmissione di un film.

In base alle coincidenti dichiarazioni rese dal Giuffrida, dal Basile e dal Troina, l'imputato suddetto aveva anzitutto effettuato un sopralluogo (unitamente al Basile ed al Troina ed utilizzando la propria FORD ESCORT) per verificare gli spostamenti dell'avvocato Famà. Era stato lo stesso Gangi a portare nel rifugio al Giuffrida la notizia che la sera del 9.11.95 l'avvocato Famà era all'interno del proprio studio. Partito dalla stalla assieme al Basile sulla FORD ESCORT, aveva assunto con il complice predetto una posizione di controllo allo scopo di verificare il momento in cui l'avvocato Famà sarebbe uscito dallo studio. Tale comportamento del legale aveva poi segnalato al Torrisi ed al Catti, che avevano il compito di eseguire materialmente il delitto, indicando a questi ultimi la persona del Famà che egli conosceva da prima. Aveva infine preso a bordo della suddetta autovettura il Catti per ricondurlo nella stalla, subito dopo la consumazione dell'omicidio.

Per concludere l'esame della posizione del Gangi occorre fare riferimento agli alibi dal medesimo proposti sia con riferimento alla sua presenza in un ristorante poco dopo la perpetrazione del delitto, sia in ordine alla insussistente disponibilità dell'autovettura FORD ESCORT all'epoca dell'omicidio.

Allo scopo di dimostrare la sua presenza in un ristorante di Milo la sera del delitto, il Gangi ha addotto le testimonianze di Leonardi Alfio, titolare dell'esercizio di cui sopra, e della propria amante Pappalardo Matilde.

Il Leonardi ha però dichiarato di non ricordare la data in cui il Gangi aveva cenato nel locale e di non essere in possesso di alcun documento fiscale che potesse comprovare detta presenza.

La Pappalardo ha riferito che, mentre si trovava nel ristorante di Milo assieme al Gangi per festeggiare la ricorrenza dell'inizio della loro relazione, intorno alle ore 21.30, aveva appreso da un telegiornale la notizia relativa all'uccisione di un avvocato.

In sede di spontanee dichiarazioni, il Gangi medesimo ha successivamente precisato che la notizia era stata trasmessa dall'emittente locale TELETNA, ove era comparsa una sovrascritta nel corso della trasmissione di un film.

Va rilevato in relazione a tale alibi che il teste Leonardi non ha confermato l'assunto del Gangi.

Le affermazioni della Pappalardo e del Gangi medesimo risultano smentite dalle certificazioni (acquisite agli atti del processo) rilasciate dalla RAI, dalla SIGE e dalla TELECOLOR. Da esse si evince, infatti, che la RAI aveva dato la notizia dell'omicidio dell'avvocato Famà solo la mattina successiva alle ore 7.30; TELECOLOR e TELETNA avevano comunicato la notizia la sera del 9.11.95 nei rispettivi notiziari delle ore 22.30 e delle ore 23.30. Risulta, altresì, che su TELETNA prima del notiziario non era andato in onda alcun film ma la trasmissione "INSIEME" e durante la stessa non erano apparsi sottotitoli.

Va inoltre ricordato che il Basile, nel corso delle sue rivelazioni, ha affermato che il Gangi aveva predisposto un falso alibi in proprio favore.

Il Gangi ha anche sostenuto che, prima della consumazione dell'omicidio dell'avvocato Famà, si era già disfatto della FORD ESCORT in suo possesso indicando come teste Scuderi Giovanni, titolare dell'autosalone "AUTO IN" situato in Pedara.

Lo Scuderi, sentito in dibattimento, ha riconosciuto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sua firma autenticata (esibitagli dalla difesa del Gangi), nella quale si asseriva che dal settembre del 1995 l'autovettura era stata consegnata dal Gangi allo Scuderi affinché la ponesse in vendita.

Lo Scuderi ha affermato che non erano state pagate la relativa tassa di circolazione, né l'assicurazione per la responsabilità civile.

Ha sostenuto che l'autovettura era rimasta sempre nell'autosalone.

L'attendibilità delle affermazioni dello Scuderi è stata però fortemente screditata dalle dichiarazioni rese ancor prima dall'imputato in procedimento connesso Troina Salvatore.

Il Troina, invero, ha riferito che lo Scuderi era stato sottoposto ad estorsione da parte del clan Laudani e che era stato egli stesso a riscuoterne i proventi.

Ha aggiunto che, nel corso di un'udienza tenutasi a Roma cui egli aveva partecipato assieme al Gangi, quest'ultimo gli aveva ricordato che, dopo l'omicidio dell'avvocato

Famà, entrambi si erano recati presso lo Scuderi, al quale il Gangi aveva chiesto di fare in modo che la FORD ESCORT risultasse entrata nel di lui autosalone in epoca anteriore all'omicidio dell'avvocato Famà.

Osserva la Corte al riguardo che la prospettazione dei falsi alibi sopra esaminati ha rafforzato il quadro probatorio emerso a carico del Gangi.

Va ricordato, invero, che i mezzi di difesa dell'imputato, leciti ed al limite anche illeciti, non possono in quanto tali costituire elemento indiziante nei suoi confronti in caso di loro fallimento, a meno che, come nel caso di specie, il fallimento difensivo diventi nei suoi risultati un dato di collegamento dell'imputato al delitto ovvero si saldi intrinsecamente, e non solo congetturalmente, con altri elementi probatori dai quali quel collegamento risulti.

Per le considerazioni che precedono, va affermata la penale responsabilità degli imputati Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giuffrida Alfio Lucio e Torrisi Salvatore in ordine al delitto di omicidio pluriaggravato in persona dell'avvocato Serafino Famà.

Vanno ritenute sussistenti le circostanze aggravanti contestate in relazione al delitto di omicidio.

Per quanto riguarda l'aggravante della premeditazione, va ricordato che in tema di omicidio la premeditazione presuppone due elementi: uno di natura cronologica, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, e l'altro di carattere ideologico, consistente nella risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente, senza soluzione di continuità, sino alla commissione del crimine.

Trattasi di elementi entrambi necessari che, completandosi reciprocamente, concorrono a completare la particolare intensità e qualità del dolo richiesto per la premeditazione (cfr. Cass. Sez. I, 93/194556; Cass. Sez. I, 92/191440; Cass. Sez. I, 89/180808).

Ciò premesso, va osservato che nel caso *de quo* non può revocarsi in dubbio che dagli atti processuali emerge la prova della pregressa instaurazione nell'animo del Di

Giacomo Giuseppe di un proposito omicidiario perdurante e fermo per un apprezzabile lasso di tempo.

Invero, come già in precedenza ampiamente evidenziato, il Di Giacomo, detenuto, durante un colloquio (verosimilmente quello del 31.10.95) con il cognato Di Mauro Matteo aveva espresso a quest'ultimo la propria decisione di uccidere l'avvocato Famà affinché il Di Mauro trasmettesse l'ordine di eseguirla agli affiliati liberi ed, in particolare, al Giuffrida Alfio Lucio, reggente *pro tempore* della cosca.

Va rilevato, altresì, che l'aggravante in esame, pur se concernente solo il Di Giacomo in quanto collegata al movente dell'omicidio, nella specie, malgrado il suo carattere soggettivo, è riferibile a tutti i concorrenti nel delitto, atteso che essa, come si evince da quanto evidenziato in sede di trattazione delle circostanze e modalità esecutive dell'omicidio, è sicuramente servita ad agevolare l'esecuzione di esso consentendo, in particolare, di verificare i movimenti della vittima predestinata e di scegliere le condizioni più favorevoli per aggredirla.

Va aggiunto, in ogni caso, che dalle acquisizioni processuali risulta la sussistenza anche in capo ad altri coimputati di una costante e perdurante volontà di uccidere.

Difatti, il Di Mauro era stato informato dallo stesso Di Giacomo della risoluzione adottata; il Giuffrida, a sua volta, allo scopo di organizzare l'esecuzione dell'omicidio, aveva convocato il Gangi ed il Basile cui aveva ordinato di effettuare dei sopralluoghi presso lo studio dell'avvocato Famà; il Gangi ed il Basile avevano svolto l'incarico loro affidato avvisando dell'esito positivo il Giuffrida ed avevano poi partecipato alla consumazione del delitto.

Va, inoltre, ritenuta sussistente l'altra aggravante di cui all'art. 7 L. 152/91 contestata dal P.M., ai sensi dell'art. 517 c.p.p., all'udienza dibattimentale del 18.6.98.

Non vi è dubbio, infatti, che l'omicidio dell'avvocato Serafino Famà sia stato perpetrato allo scopo di agevolare l'attività ed il potere dell'associazione mafiosa dei Laudani attraverso l'esecuzione di un omicidio eccellente, le cui circostanze e modalità di attuazione hanno dimostrato la posizione di preminenza e di autonomia di detto clan nel panorama delinquenziale etneo, anche nei confronti delle altre

organizzazioni criminali (non va sottaciuto, in proposito, che il delitto era stato perpetrato all'insaputa perfino delle cosche mafiose alleate operanti nel catanese).

Ricorre, altresì, l'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p., giacchè è provato il concorso nel delitto di più di cinque persone.

Gli imputati predetti vanno dichiarati, inoltre, colpevoli dei reati di porto e detenzione illegali di una pistola BERETTA cal. 7,65, nonché del reato di ricettazione della medesima arma.

Al riguardo, risulta accertato che la vittima è stata uccisa con vari colpi esplosi con l'arma in questione (cfr. verbale di sopralluogo, consulenza medico-legale, perizia balistica, deposizione dell'avvocato Ragonese, dichiarazioni dei collaboranti Giuffrida, Basile e Troina), per cui sono provati la detenzione ed il porto di essa.

Per i motivi sopra precisati, con riferimento ai delitti di porto e detenzione illegali di arma da fuoco sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.

Dal momento che la pistola BERETTA cal. 7,65 è di provenienza furtiva, in quanto sottratta a Patania Pasquale il 29.5.91, è configurabile pure il reato di ricettazione della stessa.

In relazione ai delitti sopra indicati (porto e detenzione illegali di arma da fuoco e ricettazione) ricorrono, infine, l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., per aver concorso nel reato più di cinque persone, e l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., atteso che la ricettazione, il porto e la detenzione dell'arma erano certamente finalizzati alla perpetrazione del delitto di omicidio.

Rileva la Corte che le acquisizioni processuali non hanno, invece, evidenziato elementi probatori sufficienti per pervenire alla condanna dell'imputato Giannetto Silvio.

E' provato, invero, che una delle autovetture utilizzate da coloro che avevano perpetrato l'omicidio dell'avvocato Famà era la Y10 del Giannetto a bordo della quale avevano preso posto il Giuffrida, che la guidava, il Grasso ed il Troina.

Tale dato è stato concordemente riferito dagli imputati collaboranti Giuffrida e Basile, nonché dall'imputato in procedimento connesso Troina Salvatore.

Risulta, tuttavia, che il Giuffrida (il quale aveva avanzato al Giannetto la richiesta di fornire la Y10) non aveva chiarito a quale uso fosse destinato il veicolo.

Non è emerso, quindi, che il Giannetto abbia concorso materialmente alla commissione dell'omicidio, né che il medesimo abbia consapevolmente contribuito ad agevolare l'azione degli affiliati od a rafforzarne il proposito criminoso.

La circostanza (riferita concordemente dai collaboranti esaminati) che il Giannetto fosse presente nella stalla allorchè gli esecutori ne erano partiti per commettere l'omicidio e quando vi erano ritornati, nonché la sua qualità di affiliato del clan., lasciano però residuare incertezze sulla piena innocenza dell'imputato predetto, il quale va pertanto assolto dagli addebiti per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p..



CAPITOLO SETTIMO

Le statuizioni sanzionatorie

Osserva la Corte che non merita accoglimento la richiesta difensiva di assoluzione dai reati loro ascritti ai sensi dell'art. 530 cpv. C.P.P. degli imputati Catti Salvatore, Di Mauro Matteo e Gangi Gaetano, atteso che, in base alle considerazioni già formulate, nel caso di specie non ricorre per nulla l'ipotesi in cui sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che gli imputati predetti lo abbiano commesso.

Parimenti, non va accolta la richiesta, formulata dal P.M. e dalla difesa dell'imputato, di concedere al Di Mauro Matteo la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., dal momento che l'attenuante della minima partecipazione al fatto è incompatibile, a norma dell'art. 114 comma II c.p., con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone, contestata nella fattispecie a tutti gli imputati e ritenuta sussistente.

Va, altresì, posto in evidenza che nel caso in esame in nessun modo potrebbe essere attribuita scarsa rilevanza al ruolo esecutivo svolto dal Di Mauro nella perpetrazione dell'omicidio in persona dell'avvocato Famà.

Al contrario, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, il compito espletato dal Di Mauro è stato decisivo ed insostituibile, posto che il predetto imputato era l'unico dei coaffiliati ad avere la possibilità di fruire di colloqui con il cognato detenuto Di Giacomo Giuseppe e, pertanto, costituiva il tramite abituale con cui quest'ultimo riceveva notizie dagli affiliati liberi ed a costoro trasmetteva i propri ordini, ivi compreso quello concernente l'eliminazione dell'avvocato Famà.

Per quanto attiene poi alla richiesta formulata dalla difesa degli imputati Catti e Gangi nel corso della discussione e con memoria ex art. 121 c.p.p. e tendente alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di nuove prove, va osservato che il dettato dell'art. 523 comma VI c.p.p., laddove consente l'interruzione della discussione solo nel caso di assoluta necessità ai fini del decidere, deve essere letto in

modo rigoroso. Ne consegue che l'acquisizione di nuove prove può essere disposta solo quando è possibile ritenere che l'esito del processo muterebbe sensibilmente qualora la prova indicata fosse assunta.

Nella fattispecie, invece, sotto nessun profilo potrebbe essere considerata determinante l'assunzione delle prove richieste dalla difesa, ove si tenga conto che, in fase di discussione finale, si intendeva procedere all'esame del consulente tecnico di parte ed al confronto tra il medesimo ed i periti di ufficio, mentre al contrario le conclusioni del collegio peritale sono corrette ed esaustive ed hanno resistito ad ogni critica difensiva.

Peraltro, per quanto attiene al confronto, va ricordato che presupposto di tale mezzo di prova è che esso avvenga esclusivamente tra persone già esaminate, mentre nella specie il consulente tecnico di parte non è mai stato esaminato in dibattimento.

Con riguardo alla mancata escussione del consulente balistico di parte ed alla possibilità di riaprire l'istruttoria per procedere all'esame del medesimo, va rilevato poi che il predetto all'epoca dello svolgimento delle operazioni peritali non ha esplicato alcuna forma di intervento, né al momento del conferimento dell'incarico ai periti di ufficio, né nel corso delle operazioni peritali, né con deposito di relazione scritta durante il dibattimento, con la conseguenza che deve ritenersi escluso l'esame dello stesso in dibattimento.

In ordine, infine, alla richiesta di acquisizione di atti di altro procedimento in corso di trattazione a Messina, va osservato che la difesa non ha fornito alcuna indicazione né in relazione al procedimento suddetto, né con riguardo alla pertinenza ed utilità degli atti da acquisire.

A favore di Giuffrida Alfio Lucio e di Basile Mario Demetrio può essere concessa l'attenuante prevista dall'art.8 D.L. 152/91, tenuto conto che i reati di che trattasi risultano commessi per agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso detta del Laudani e che gli imputati predetti, con le ampie confessioni rese e le analitiche chiamate in correità effettuate, si sono dissociati dall'attività criminosa dei correi ed hanno offerto un determinante contributo per la ricostruzione dell'omicidio *de quo* e per l'individuazione di tutti gli autori di esso.



L'applicazione dell'attenuante suddetta appare gratifica sufficiente per le positive condotte processuali del Giuffrida e del Basile, che non si ritengono meritevoli dell'ulteriore beneficio di cui all'art. 62 bis c.p..


Va ritenuta la continuazione tra i reati commessi dagli imputati, apparendo evidente che essi sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Per quanto concerne la determinazione delle pene da infliggere agli imputati Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano e Torrisi Salvatore, osserva la Corte che, avuto riguardo ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 133 c.p., con particolare riferimento alla natura ed all'eccezionale gravità del fatto commesso, alla capacità a delinquere ed all'intensità del dolo dimostrate, al pericolo derivante dal vincolo associativo ed alla assoluta mancanza di resipiscenza, appare conforme a giustizia condannare ciascuno di essi alla pena dell'ergastolo.

Va, altresì, precisato che con riferimento agli imputati suddetti trovano applicazione le disposizioni di cui al comma II dell'art. 72 c.p. per cui, non comminandosi per i reati connessi al delitto di omicidio pene detentive superiori a 5 anni di reclusione, non si applica l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno (per la ricettazione mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa; per il porto illegale dell'arma mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa; per la detenzione illegale dell'arma predetta mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa).

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. 152/91, Giuffrida Alfio Lucio e Basile Mario Demetrio vanno condannati alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e £ 1.500.000 di multa, ciascuno, secondo il seguente conteggio: p.b. ergastolo per il delitto di omicidio diminuita ex art. 8 D.L. 152/91 ad anni 16 di reclusione, aumentata di mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa per il reato di ricettazione, aumentata di mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa per il porto illegale dell'arma ed aumentata di mesi 8 di reclusione e £ 500.000 di multa per la detenzione illegale dell'arma.

Segue per legge la condanna di tutti gli imputati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di quelle di propria custodia cautelare.



A norma degli artt. 28, 29, 32, 34 e 36 c.p. e 536 c.p.p., Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano e Torrisi Salvatore vanno condannati, ciascuno, alle pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, all'interdizione legale ed alla decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale.

Con riferimento agli imputati suddetti, altresì, va disposta la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza mediante affissione negli albi dei comuni di Catania, Acireale, Mascalucia, Viagrande ed Aci S. Antonio e, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani LA SICILIA e LA REPUBBLICA.

Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio vanno condannati alle pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e, per la durata della pena a ciascuno inflitta, dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale.

Ai sensi degli artt. 202, 228 e 230 c.p., va inoltre disposto che il Basile ed il Giuffrida, espiate le rispettive pene, vengano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

A norma dell'art. 530 cpv. c.p.p., Giannetto Silvio va assolto da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Ai sensi degli artt. 538, 539 e 541 c.p.p., gli imputati Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giuffrida Alfio Lucio e Fichera Camillo vanno altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia, Famà Gaetano, Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del sindaco *pro tempore*, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e Camera Penale di Catania "Serafino Famà".

E' indiscutibile, invero, che il risarcimento dei danni spetti in primo luogo ai prossimi congiunti dell'avvocato Serafino Famà (moglie, figli e fratello), che erano legati alla vittima non solo da un vincolo affettivo, ma anche da un rapporto affettivo-giuridico, in quanto fondato sui reciproci diritti-doveri previsti e tutelati dall'ordinamento.

Un danno particolarmente grave è derivato alla moglie ed ai figli dell'avvocato Famà, i quali con lui convivevano e da lui ricevevano mantenimento ed altri vantaggi di natura morale e sociale.

Va, altresì, osservato che un notevole danno ha cagionato alla Provincia Regionale di Catania ed al Comune di Catania l'efferato omicidio dell'avvocato Famà ad opera di componenti dell'associazione mafiosa dei Laudani, la quale aveva radicato nel territorio etneo la propria presenza ed aveva indotto nella zona un diffuso stato di soggezione e di timore, finendo con il soffocare nell'intera comunità ogni istanza morale di libertà e di autodeterminazione, di gestire il proprio lavoro e di scegliere e manifestare il proprio credo politico, in altri termini la libertà di partecipare alla vita ed alla crescita della libertà civile.

Ne è derivato un inquietante allarme sociale che ha recato un considerevole pregiudizio all'immagine degli enti territoriali predetti, sotto il profilo di una minore competitività e della incapacità di incidere nel contesto sociale.

Le descritte lesioni di valori umani, sociali e culturali costituiscono indubbiamente fatto ingiusto, fonte certa di un danno altrettanto ingiusto, e per ciò stesso risarcibile, in favore della Provincia Regionale e del Comune catanesi, che, in quanto enti territoriali in capo ai quali incidono i beni oggetto dei fatti lesivi, assumono la veste di persona offesa e di soggetti danneggiati.

Danneggiati dall'evento letale di che trattasi vanno ritenute anche le associazioni professionali alle quali l'avvocato Serafino Famà apparteneva, e cioè il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania e la Camera Penale di Catania.

Ed invero, l'inquietante omicidio volontario di un avvocato penalista, che a tali associazioni era iscritto e che svolgeva la sua attività con prestigio e professionalità indiscutibili, è stato fonte di grave pregiudizio all'immagine di dette associazioni, di una ridotta competitività e di una minore capacità di incidere nella realizzazione di quelle finalità per cui le associazioni stesse sono state costituite.

Sussistendone le condizioni di legge ed avendone le parti civili avanzata richiesta, gli imputati sopra indicati vanno anche condannati, in solido, al pagamento di una

provvisoriale di £ 600.000.000 in favore delle parti civili Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio e Famà Flavia e di £ 100.000.000 in favore della parte civile Famà Gaetano. Gli imputati predetti vanno, inoltre, condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili che ne hanno fatto richiesta, Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del sindaco *pro tempore*, Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano, spese che si liquidano come di seguito precisato:

Provincia Regionale di Catania (assistita dall'avv. Agatino Sapia), £ 14.565.500 così determinate: esame e studio (per 28 udienze) £ 2.240.000; partecipazione ed assistenza alle udienze £ 8.500.000; discussione orale £ 2.000.000; indennità di trasferta (ore 31 a £ 15.000 ciascuna) £ 465.000; rimborso forfettario spese del 10% £ 1.320.500; spese £ 40.000.

Comune di Catania (assistito dall'avv. Delfino Siracusano), £ 6.732.000 così determinate: esame e studio (per 14 udienze) £ 1.120.000; partecipazione ed assistenza alle udienze £ 3.000.000; discussione orale £ 2.000.000; rimborso forfettario spese 10% £ 612.000.

Tudisco Vittoria e Famà Fabrizio (assistiti dall'avv. Enzo Trantino), £ 8.884.000 così determinate: esame e studio (per 13 udienze) £ 1.040.000; partecipazione ed assistenza alle udienze £ 4.700.000; discussione orale £ 2.000.000; indennità di trasferta (ore 20 a £ 15.000 ciascuna); rimborso forfettario spese 10% £ 804.000; spese £ 40.000.

Famà Gaetano e Famà Flavia (assistiti dall'avv. Enrico Trantino), £ 12.184.000 così determinate: esame e studio (per 23 udienze) £ 1.840.000, partecipazione ed assistenza alle udienze £ 6.900.000; discussione orale £ 2.000.000; indennità di trasferta (ore 20 a £ 15.000 ciascuna) £ 300.000; rimborso forfettario spese 10% £ 1.104.000; spese £ 40.000.

Ai sensi dell'art. 240 c.p., va ordinata la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Va disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio del P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Troina Salvatore, essendo emersi elementi di responsabilità a carico dello stesso in ordine al fatto delittuoso di che trattasi.

Tenuto conto della particolare complessità della motivazione, in considerazione della gravità delle imputazioni, a norma dell'art. 544 comma III c.p.p., va indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.



PQM

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., nonché 72 ed 81 cpv. c.p.,

DICHIARA

Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Torrisi Salvatore, Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio colpevoli dei delitti di omicidio volontario pluriaggravato in persona dell'Avv. Serafino Famà, di porto e detenzione illegali di arma da fuoco e di ricettazione loro in concorso ascritti e, concessa al Basile ed al Giuffrida la circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91, ritenuta la continuazione tra i reati suddetti,

CONDANNA

Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano e Torrisi Salvatore, ciascuno, alla pena dell'ergastolo.


CONDANNA

Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e £ 1.500.000 di multa, ciascuno.

CONDANNA

tutti i predetti imputati al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento di quelle di propria custodia cautelare.

Visti gli artt. 28, 29, 32, 34 e 36 c.p., 636 c.p.p.,



DICHIARA

Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano e Torrisi Salvatore interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, legalmente interdetti e decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale.

DISPONE

con riferimento ai predetti Amante Fulvio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano e Torrisi Salvatore la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, mediante affissione negli albi dei Comuni di Catania, Acireale, Mascalucia, Viagrande ed Aci S. Antonio e, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani LA SICILIA e LA REPUBBLICA.

DICHIARA

Basile Mario Demetrio e Giuffrida Alfio Lucio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e, per la durata della pena a ciascuno inflitta, interdetti legalmente e sospesi dall'esercizio della potestà genitoriale.

Visti gli artt. 202, 228 e 230 c.p.,

DISPONE

che il Basile ed il Giuffrida, espiate le rispettive pene, vengano sottoposti alla libertà vigilata per un periodo non inferiore a tre anni.

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.,

ASSOLVE



Giannetto Silvio dai delitti di omicidio volontario pluriaggravato in persona dell'Avv. Serafino Famà, di porto e detenzione illegali di arma da fuoco e di ricettazione, per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p.,

CONDANNA

Amante Fulvio, Basile Mario Demetrio, Catti Salvatore, Di Giacomo Giuseppe, Di Mauro Matteo, Fichera Camillo, Gangi Gaetano, Giuffrida Alfio Lucio e Torrisi Salvatore, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del sindaco *pro tempore*, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Camera Penale «Serafino Famà», Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano.

CONDANNA

i predetti imputati, in solido, al pagamento di una provvisionale di £ 600.000.000 in favore delle parti civili Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio e Famà Flavia e di £ 100.000.000 in favore della parte civile Famà Gaetano.

CONDANNA

altresì, gli imputati suddetti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Provincia Regionale di Catania, Comune di Catania in persona del sindaco *pro tempore*, Tudisco Vittoria, Famà Fabrizio, Famà Flavia e Famà Gaetano, spese che si liquidano in £ 14.565.500, di cui £ 40.000 per spese, in favore della Provincia Regionale di Catania, in £ 6.732.000 in favore del Comune di Catania in

99
persona del sindaco *pro tempore*, in £ 8.884.000 di cui £ 40.000 per spese, in favore di Tudisco Vittoria e Famà Fabrizio e £ 12.184.000, di cui £ 40.000 per spese, in favore di Famà Flavia e Famà Gaetano.

Visto l'art. 240 c.p.,

ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Rigetta la richiesta di assunzione di nuovi mezzi di prova avanzata dall'Avv. Freni all'udienza del 25.10.99.

Dispone la trasmissione di copia degli atti processuali all'Ufficio del Pubblico Ministero per le l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Troina Salvatore.

Visto l'art. 544 comma III c.p.p.,

indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Catania, 4 novembre 1999

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Antonio Zinno

IL GIUDICE
Giuseppe Borelli

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Anna Maria Gallegro)

[Signature]